

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

ROMA - Giovedì, 8 settembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 8540139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di BARI, via Sparano, 134 - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . . . . . Pag. 6575

### LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 settembre 1977, n. 681.

Provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo. . . . . Pag. 6575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 682.

Modificazione all'art. 104 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 6576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1977, n. 683.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche . . . . . Pag. 6577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1977, n. 684.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo . . . . . Pag. 6578

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio finanziario 1976 . . . . . Pag. 6579

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1976. . . . . Pag. 6580

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1976 . . . . . Pag. 6581

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1976.

Caratteristiche del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1976 » . . . . . Pag. 6582

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1977 . . . . . Pag. 6584

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio finanziario 1977 . . . . . Pag. 6585

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1977. « . . . . . Pag. 6586

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Variatione della composizione del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali . . . . . Pag. 6587

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Modificazioni alla pianta organica del personale dei conduttori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari . . . . . Pag. 6587

**DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.**

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Asciano . . . . .** Pag. 6588

**DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.**

**Emissione di certificati speciali di credito 10 % 1977-1988 per L. 250.000.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria . . . . .** Pag. 6589

**DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1977.**

**Nomina di componenti la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.** Pag. 6592

**DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1977.**

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci . . . . .** Pag. 6592

**DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.**

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria . . . . .** Pag. 6593

**DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.**

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti . . . . .** Pag. 6593

**ORDINANZA MINISTERIALE 22 agosto 1977.**

**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Siria . . . . .** Pag. 6593

**COMUNITA' EUROPEE**

**Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . .** Pag. 6594

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . . .** Pag. 6595

**Ministero del tesoro:**

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . .** Pag. 6595  
**Media dei cambi e dei titoli . . . . .** Pag. 6595

**Regione Lombardia: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gerre de' Caprioli . . . . .** Pag. 6596

**Prefettura di Trieste:**

**Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . .** Pag. 6596  
**Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . .** Pag. 6596

**CONCORSI ED ESAMI**

**Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alessandria . . . . .** Pag. 6596

**Ministero della difesa: Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di ottocento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri . . . . .** Pag. 6598

**Ministero del bilancio e della programmazione economica: Concorso, per esami, a due posti di stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva . . . . .** Pag. 6602

**Ministero delle finanze: Sessione di esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette . . . . .** Pag. 6605

**Ministero dell'interno: Inclusione della sede di Cento nell'elenco delle segreterie comunali generali di 2ª classe messe a concorso cumulativo, per titoli, per trasferimento, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 . . . . .** Pag. 6607

**Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova . . . . .** Pag. 6607

**Ospedale civile « Prof. F. Pentimalli » di Palmi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di malattie infettive . . . . .** Pag. 6608

**Ospedale civile « S. Andrea » di La Spezia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6608

**Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia ortopedico-traumatologica addetto al servizio di pronto soccorso, astanteria ed accettazione . . . . .** Pag. 6608

**Ospedale civile « S. Maria » di Terni:**

**Concorso ad un posto di aiuto di urologia . . . . .** Pag. 6608  
**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di radiologia e fisioterapia . . . . .** Pag. 6608

**Ospedale di Lagonero: Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione . . . . .** Pag. 6608

**Ospedale civile di Piombino: Concorso a due posti di assistente di medicina del lavoro . . . . .** Pag. 6608

**Ospedale di Grosseto: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale « Serristori » di Figline Valdarno: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . .** Pag. 6609

**Istituti ospedalieri di Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale « M. Bufalini » di Cesena: Concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale « S. e S. Gravina » di Caltagirone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale Infermi « A. Bonora » di S. Pietro in Casale: Concorso ad un posto di aiuto chirurgo . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale civile di Forlimpopoli: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale civile di Acquapendente: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . .** Pag. 6609

**Ospedale civile « S. Croce » di Arpino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6610

**Ospedali civili di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6610

**Spedali riuniti « S. Maria sopra i ponti » di Arezzo: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6610

**Spedali riuniti di Livorno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6610

**Ospedale maggiore di Chieri: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . .** Pag. 6610

**Ospedale di Prala a Mare: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . .** Pag. 6610

**REGIONI****Regione Lombardia**

**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 28.**

**Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio . . . . .** Pag. 6611

**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 29.**

**Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 28, recante: « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio » . . . . .** Pag. 6620

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DELL'8 SETTEMBRE 1977:

**MINISTERO DELLA SANITA'***Supplemento n. 1*

**Elenco dei sovrintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.**

(7811)

*Supplemento n. 2*

**Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.**

(7812)

**PARLAMENTO NAZIONALE****CAMERA DEI DEPUTATI****Convocazione**

La Camera dei deputati è convocata in CLXXIV seduta pubblica per martedì 13 settembre 1977, alle ore 16, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. — Interrogazioni.
2. — Discussione della proposta di legge costituzionale:
 

Branca ed altri: modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (approvata dal Senato in prima deliberazione) - 1441.

(9697)

**LEGGI E DECRETI**

DECRETO-LEGGE 2 settembre 1977, n. 681.

**Provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il settore vitivinicolo al fine di ridurre le eccedenze di vino che appesantiscono il mercato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

**Art. 1.**

Agli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei tempi in appresso indicati, cedono alle distillerie i vini da tavola ricavati dalle uve prodotte nelle aziende agricole dei soci e da questi

conferite, è concesso per ogni grado ettolitro di vino consegnato un contributo di L. 1.100, alle condizioni e con le modalità che seguono, per un quantitativo complessivo massimo di 1.500.000 ettolitri di vino.

Sono vini da tavola quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 2.**

Per beneficiare del contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 gli interessati devono, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda all'AIMA per un quantitativo di vino non superiore al 60 per cento delle giacenze, presenti al 1° agosto 1977 e risultanti dai registri di carico e scarico, e ceduto alle distillerie ad un prezzo non inferiore a L. 450 per grado ettolitro.

L'AIMA, entro dieci giorni dalla data di cui al precedente comma, provvede al riparto tra gli organismi richiedenti del quantitativo massimo di prodotto ammesso alla distillazione agevolata, sulla base delle domande presentate, e ne dà comunicazione agli interessati.

**Art. 3.**

La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire, a pena di decadenza, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del riparto effettuato dall'AIMA e nei limiti del quantitativo massimo comunicato dall'AIMA stessa e deve essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare, tra l'altro, i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. c/41 nonchè la gradazione alcoolometrica degli stessi.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere denaturato, con l'aggiunta di 50 grammi di cloruro di sodio raffinato per ettolitro, a cura degli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli di cui al precedente art. 1.

**Art. 4.**

Al pagamento del contributo di cui all'art. 1 provvede l'AIMA nella misura dell'80 per cento di quanto dovuto, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte degli interessati della avvenuta introduzione del vino nelle distillerie e per il restante saldo a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi negli ulteriori successivi trenta giorni, corredata dei documenti giustificativi che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste-Presidente dell'AIMA, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al recupero dei contributi percepiti in violazione delle norme di cui al presente decreto provvede l'AIMA con le procedure previste dalla legislazione vigente.

**Art. 5.**

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concessa una integrazione pari a L. 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 10 settembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa,

per un quantitativo non inferiore a 100.000 ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente.

Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 15 dicembre 1977.

La misura della integrazione è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuale variazione dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero saranno emanati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

#### Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 19.610 milioni, si provvede quanto a lire 17.325 milioni mediante il maggiore gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti derivante dalla distillazione del vino prevista dai precedenti articoli e, quanto a lire 2.285 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA —  
MORLINO — PANDOLFI —  
STAMMATI — OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977  
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 31

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 682.

Modificazione all'art. 104 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle amministrazioni centrali dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

#### Articolo unico

L'art. 104 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è sostituito dal seguente:

« Le ragionerie provinciali, per tutto il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, comunicano al Centro nazionale elaborazione dati p.t. le notizie riguardanti l'apertura di nuovi conti individuali, nonché le variazioni di quelli esistenti.

Il Centro, in base a tali comunicazioni, provvede alla elaborazione ed alla stampa delle note nominative per gli stipendi e per le retribuzioni fisse mensili del predetto personale.

Le note nominative sono inviate alle ragionerie provinciali in tempo utile per il riscontro e per l'ordine di pagamento.

Per il personale non di ruolo le notizie di cui al primo comma sono comunicate dalle ragionerie provinciali agli uffici di applicazione.

Detti uffici, sotto la responsabilità dei rispettivi titolari, provvedono alla compilazione delle note nominative per gli stipendi e per le retribuzioni fisse mensili ed inviano le note stesse, firmate dal compilatore e dal titolare dell'ufficio, alle ragionerie provinciali per gli adempimenti di competenza.

Le partite di conto corrente del personale dell'amministrazione centrale e delle direzioni compartimentali sono tenute, rispettivamente, dalla direzione provinciale di Roma e dalle direzioni provinciali abicate nelle sedi delle direzioni compartimentali.

Alla compilazione delle note nominative, relative alle retribuzioni fisse, per conguagli, per stralci, per riduzioni a seguito di aspettativa e per assegni alimentari provvedono direttamente le ragionerie provinciali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO —  
STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1977  
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° luglio 1977, n. 683.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

##### Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:

« La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere f), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.

Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari.

Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo art. 3, l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare sarà determinato sentita la regione siciliana ».

##### Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passato alle

dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa:

1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere pubbliche, che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione in forza del presente decreto;

2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale;

3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il servizio idrografico. Tale servizio deve essere disimpegnato anche per conto dello Stato e secondo le direttive dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e dell'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

La regione continua ad avvalersi del personale di cui alle leggi regionali 24 marzo 1975, n. 10, 6 giugno 1975, n. 43, 16 agosto 1975, n. 54, 21 febbraio 1976, n. 2.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

E' fatta salva, altresì, ogni determinazione relativa ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 18, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

## Art. 3.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:

- a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
- b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;
- c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, 1<sup>a</sup> classe;
- d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
- e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
- f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
- g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts;
- h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;
- i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
- l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria;
- m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.

Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali ».

## Art. 4.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:

« La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata.

Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche ».

## Art. 5.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:

« Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto.

L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato ».

## Art. 6.

La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza dello Stato che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla regione a norma del presente decreto. Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

## Art. 7.

Nulla è innovato in ordine agli articoli 4, 8, e successive modificazioni e 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

## Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 7, 10, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI —  
MORLINO — STAMMATI —  
LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1977  
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° luglio 1977, n. 664.

**Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa e per la marina mercantile;

Decreta:

## Art. 1.

In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare,

Qualora per le esigenze della difesa, l'amministrazione militare debba disporre di aree del demanio marittimo già trasferite alla regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed assegnate all'amministrazione militare.

Sono altresì esclusi i beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale.

Per i beni trasferiti che si rendessero successivamente necessari per la destinazione ai servizi di cui al comma precedente, la retrocessione allo Stato avverrà su richiesta dell'amministrazione competente e di intesa con la regione.

I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

Il termine previsto dall'art. 5, primo comma, del sopracitato decreto è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per le previste intese.

#### Art. 2.

Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avrà luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui vengono a cessare i motivi che avevano determinato il mantenimento dei beni stessi tra quelli del demanio dello Stato.

Nel caso previsto dal precedente comma il passaggio dei beni alla regione ha luogo anche quando questi vengano a far parte del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato.

#### Art. 3

Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione.

Relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa, l'amministrazione regionale esercita le attribuzioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello statuto.

#### Art. 4.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

#### Art. 5.

Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 1 del presente decreto e relativi ai beni del demanio marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —  
STAMMATI — MORLINO —  
LATTANZIO — RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1977  
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 29

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

**Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio finanziario 1976.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 10 del 26 luglio 1972 del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1973;

Vista la nota n. R.313/265/38425 del 28 giugno 1975, con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 26 luglio 1972, n. 10, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1976 e di conguaglio, per l'esercizio 1973, degli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 3/1975 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 10 del 14 maggio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1976, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, ai prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . L. 96.970.006.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

#### Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1976, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

#### Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1973, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . L. 96.970.006.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

#### Art. 4.

L'importo di L. 46.051.218.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 96.970.006.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 50.918.788.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 10 del 26 luglio 1972, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1976.

#### Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

*Il Ministro per i trasporti*  
MARTINELLI

*Il Ministro per il tesoro*  
COLOMBO  
(9458)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1976.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli

obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 11 del 21 ottobre 1972 del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1973;

Vista la nota n. R.313/265/38426 del 28 giugno 1975, con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 21 ottobre 1972, n. 11, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie dell'esercizio 1973;

Vista la delibera favorevole n. 3 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 10 del 14 maggio 1975;

Decreta:

#### Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1976, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . . .	5.217.000.000
III	Spese per le pensioni . . . . .	35.542.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	14.785.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	15.819.000.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	1) Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinati al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	68.080.336.000
	2) Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	200.409.741.000
	Totale . . . .	339.853.077.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

**Art. 2.**

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1976, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

**Art. 3.**

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1973, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	5.217.000.000
III	Spese per le pensioni . . . . .	16.160.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	14.785.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	3.422.821.000
Totale . . .		39.584.821.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

**Art. 4.**

L'importo di L. 5.852.000.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 39.584.821.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 33.732.821.000 di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 11 del 21 ottobre 1972, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1976.

**Art. 5.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

*Il Ministro per i trasporti*  
MARTINELLI

*Il Ministro per il tesoro*  
COLOMBO  
(9459)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

**Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1976.**

**IL MINISTRO PER I TRASPORTI**  
DI CONCERTO CON  
**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 9 del 26 luglio 1972, art. 3, del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1973;

Vista la nota n. R.313/265/38424 del 28 giugno 1975, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda o, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/38424 del 28 giugno 1975, con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale trasporti-tesoro n. 9, articolo 3, del 26 luglio 1972, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1973 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva nello stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 3/1975 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 10 del 14 maggio 1975;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. R.313/265/38424 del 28 giugno 1975, citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

- a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;
- b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;
- c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;
- d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4;
- e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali, di cui all'allegato 5;

g) obblighi tariffari per elezioni, di cui all'allegato 6.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1976, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico . . . . .	L. 95.286.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare . . . . .	» 5.135.268.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna . . . . .	» 4.072.500.000
per i servizi automobilistici sostitutivi . . . . .	» 317.000.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali) . . . . .	» 83.091.490.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali . . . . .	» 20.367.100.000
per gli obblighi tariffari per elezioni . . . . .	» 82.966.000

Totale . . . L. 208.352.324.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi), 5 (obblighi tariffari e postali) e 6 (obblighi tariffari per elezioni) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1976.

Art. 4.

La compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio, di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 4 e articolo 6, paragrafo 2, del consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1973, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico elencati nel precedente art. 1 del presente decreto e per gli importi, fissati a titolo definitivo, nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico . . . . .	L. 95.286.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare . . . . .	» 5.135.268.000

per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna . . . . .	L. 4.072.500.000
per i servizi automobilistici sostitutivi . . . . .	» 317.000.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali) . . . . .	» 83.091.490.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali . . . . .	» 20.367.100.000
per gli obblighi tariffari per elezioni . . . . .	» 82.966.000

Totale . . . L. 208.352.324.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo totale di L. 41.184.534.100, corrispondente alla differenza fra l'importo totale di L. 208.352.324.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di lire 167.167.789.900, di cui al citato decreto interministeriale n. 9, art. 2 del 26 luglio 1972, è rimborsato alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1976.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

*Il Ministro per i trasporti*  
MARTINELLI

*Il Ministro per il tesoro*  
COLOMBO  
(9460)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1976.

Caratteristiche del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1976 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 29 aprile 1976, concernente le caratteristiche del biglietto da L. 10.000 « tipo 1976 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 100261 del 27 luglio 1976 dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 10.000 « tipo 1976 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1976 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 10.000 « tipo 1976 » è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto, ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale inserito nella zona compresa tra il ritratto e la mezzeria del biglietto.

La filigrana, che è a punto fisso, è posta sulla destra guardando il recto ed è costituita da una testina riprodotte il « Ritratto di uomo a mezzo busto » dall'omonimo dipinto di Andrea del Castagno conservato presso la National Gallery di Washington.

Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato sempre in filigrana, ma in chiaro, il monogramma BI compreso tra due motivi ornamentali anche essi riprodotti in filigrana in chiaro.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 x 133 sia sul recto che sul verso non presenta delimitazioni precise delle zone di stampa.

Il recto del biglietto reca sulla parte di sinistra la stessa figura riprodotta in filigrana e cioè il « Ritratto d'uomo a mezzo busto » di Andrea del Castagno (National Gallery di Washington), stampato in calcografia in color grigio scuro.

Nella parte inferiore sinistra della zona del ritratto è stampato in positivo il nome dell'incisore T. CIONINI INC., mentre il nome del bozzettista, GIO. PINO INV., è riportato a destra del margine inferiore.

Oltre al ritratto, gli altri elementi calcografici del recto del biglietto sono i seguenti:

un frammento di cornice sulla sinistra del ritratto, stampato in parte con color grigio scuro ed in parte con color verde;

un motivo decorativo anch'esso stampato in due colori, grigio scuro e verde, formato da losanghe e compreso tra la cornice ed il ritratto;

tre fasce verticali inserite sotto il ritratto e stampate in verde e grigio scuro;

motivi decorativi, realizzati a guilloche, a forma di nastro e con effetti combinati negativi e positivi, che oltre a circondare la zona del ritratto, si estendono nella parte centrale del biglietto delimitando la zona della filigrana e lo spazio in cui è inserito il Contrassegno di Stato. Per la stampa di questi elementi sono impiegati tre colori: verde, bruno rossastro e grigio scuro;

il Contrassegno di Stato è posto in posizione paracentrale destra;

le scritte, disposte su tre righe nella parte centrale del biglietto: LIRE DIECIMILA - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE - BANCA D'ITALIA. La scritta Banca d'Italia è stampata in negativo su un fondino calcografico bicolore;

le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle rispettive diciture, sono stampate immediatamente sotto la scritta BANCA D'ITALIA;

le cifre 10.000, stampate in negativo su un fondino calcografico di colore bruno verdastro in alto a destra del biglietto, in linea con la scritta LIRE DIECIMILA e sopra la zona della filigrana.

In tutta la zona cromatica del recto, esclusi lo spazio riservato alla filigrana e due porzioni dei margini orizzontali, è impresso in letter-set un fondino geometrico costituito da intrecci di linee ad andamento sinusoidale di diversa ampiezza (zona a sinistra del ritratto), da sovrapposizioni di linee sinusoidali con linee rette

incline (zona del ritratto) e da sovrapposizioni di linee ondulate con linee rette (zona centrale). In questo ultimo caso la sovrapposizione è stata studiata in modo da realizzare effetti di moire.

Nella zona centrale sono inoltre inseriti due festoni policromi che percorrono la parte alta del biglietto in senso trasversale e che sono stampati in letter-set.

La stampa dei fondini è realizzata in modo da dare impressioni cromatiche tendenti al celeste sui due estremi verticali del biglietto, al bruno sotto al ritratto calcografico e nella zona inferiore al ritratto in filigrana, al verdino ed al viola nella zona centrale sotto la scritta ed il contrassegno. Il passaggio dal verde al viola è ottenuto con procedimento ad iride.

Il verso del biglietto presenta per due terzi dell'intera superficie una sintesi grafica di elementi architettonici della chiesa del Gesù Nuovo e della base della guglia dell'Immacolata che si trovano nella piazza del Gesù Nuovo a Napoli. La stampa di questa composizione è eseguita in calcografia con l'impiego di tre colori: bruno, verde e blu.

Nella parte destra, in basso, sotto la base della guglia, sono impresse in calcografia in negativo le cifre 10.000, mentre il nome dell'incisore - A. CANFARINI INC. - è stampato, sempre in calcografia, sul margine bianco inferiore in corrispondenza del portale della chiesa.

Sotto la vignetta e nelle zone libere di calcografia, escluso lo spazio riservato alla filigrana, sono stampati in letter-set alcuni fondini geometrici formati da sovrapposizioni di linee rette e curve con motivi a guilloche costituiti da un intreccio a forma di rosetta.

Il tono generale del colore dei fondini su tutto il verso del biglietto è orientato sul blu violaceo.

In alto a sinistra, su un'unica riga ad andamento curvo intorno alla zona bianca della filigrana, sono inserite le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

La scritta è stampata in calcografia ed è preceduta dal monogramma in negativo BI, anch'esso stampato in calcografia.

Sul margine bianco orizzontale inferiore, a partire da sinistra sono stampate in letter-set le scritte: OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA e poi, a distanza di alcuni millimetri gli estremi dei decreti ministeriali riguardanti la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Completa la stampa del verso l'indicazione della serie e del numero del biglietto, costituita da un'opportuna combinazione di lettere e di cifre. La stampa di questi elementi è eseguita tipograficamente in nero sotto lo spazio riservato al ritratto in filigrana ed è ripetuta in basso a destra sotto le cifre 10.000.

## Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato — in calcografia ed in due colori: verde e bruno rossastro — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

**Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1977.**

**IL MINISTRO PER I TRASPORTI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 6 del 7 febbraio 1974, art. 3, del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1974;

Vista la nota n. R.313/265/38949 del 1° luglio 1976, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda o, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/38949 del 1° luglio 1976, con la quale, in conformità del paragrafo 2, dell'art. 13, del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale trasporti-tesoro n. 6, art. 3, del 7 febbraio 1974, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1974 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 1 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 16 del 7 giugno 1976;

Decreta:

**Art. 1.**

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. R.313/265/38949 del 1° luglio 1976, citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali, di cui all'allegato 5.

**Art. 2.**

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1977, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico, . . . . .	L. 123.028.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare . . . . .	» 4.858.212.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna . . . . .	» 5.218.300.000
per i servizi automobilistici sostitutivi . . . . .	» 300.500.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali) . . . . .	» 89.865.953.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali . . . . .	» 22.773.170.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 246.044.135.000</b>

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi) e 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

**Art. 3.**

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1977.

**Art. 4.**

Una compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio globale per l'esercizio 1974, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi fissati a titolo definitivo per l'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico . . . . .	L. 123.028.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare . . . . .	» 4.858.212.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna . . . . .	» 5.218.300.000
per i servizi automobilistici sostitutivi . . . . .	» 300.500.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali) . . . . .	» 89.865.953.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali . . . . .	» 22.773.170.000
per gli obblighi tariffari per elezioni . . . . .	» 2.004.892.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 248.049.027.000</b>

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (obblighi tariffari per elezioni) al presente decreto.

**Art. 5.**

L'importo di L. 64.299.424.000, corrisponde alla differenza fra l'importo totale di L. 248.049.027.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di lire 183.749.603.000, di cui alla domanda presentata dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1974. Detto importo sarà oggetto di rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nello esercizio 1977.

**Art. 6.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

*Il Ministro per i trasporti*  
RUFFINI

*Il Ministro per il tesoro*  
STAMMIATI  
(141)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

**Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio finanziario 1977.**

**IL MINISTRO PER I TRASPORTI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 17 del 28 settembre 1973 del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1974;

Vista la nota n. R.313/265/38947 del 1° luglio 1976, con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 28 settembre 1973, n. 17, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1977, e di conguaglio, per l'esercizio 1974, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 1 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 16 del 7 giugno 1976;

Decreta:

**Art. 1.**

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1977, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . L. 118.635.799.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

**Art. 2.**

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1977, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

**Art. 3.**

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1974, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . L. 118.649.463.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

**Art. 4.**

L'importo di L. 52.692.365.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 118.649.463.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 65.957.098.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 17 del 28 settembre 1973, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1977.

**Art. 5.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

*Il Ministro per i trasporti*  
RUFFINI

*Il Ministro per il tesoro*  
STAMMATI  
(9462)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1977.

**II. MINISTRO PER I TRASPORTI**  
DI CONCERTO CON  
**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 5 del 7 febbraio 1974 del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1974;

Vista la nota n. R.313/265/38948 del 1° luglio 1976, con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 7 febbraio 1974, n. 5, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1977 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1974;

Vista la delibera favorevole n. 1 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 16 del 7 giugno 1976;

Decreta:

**Art. 1.**

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1977, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	5.870.000.000
III	Spese per le pensioni . . . . .	58.711.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	18.826.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	17.105.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici d'appalto di opere e forniture	7.097.947.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	1) Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riassetto ed al rinnovamento degli impianti	75.283.595.000
	2) Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	201.277.241.000
	<b>Totale .</b>	<b>384.170.783.000</b>

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

#### Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1977, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

#### Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1974, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	5.870.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	18.826.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	2.313.288.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici di appalto di opere e forniture	1.322.902.000
Totale . . .		28.332.190.000

Per la categoria III - Spese per le pensioni, l'importo complessivo netto determinato a titolo definitivo per gli anni 1973 e 1974 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 32.253.000.000.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

#### Art. 4.

L'importo di L. 2.569.098.000, corrispondente alla differenza fra gli importi accordati a titolo di previsione, per l'esercizio 1974, con il citato decreto interministeriale n. 5 del 7 febbraio 1974 e, per l'esercizio 1973, per la categoria III - Spese per le pensioni, con il decreto interministeriale n. 11 del 21 ottobre 1972 e il totale degli importi determinati in via definitiva per l'esercizio 1974 e, per la categoria III, anche per l'esercizio 1973, sarà detratto nell'esercizio 1977 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di normalizzazione dei conti in base all'art. 1 del presente decreto.

#### Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

*Il Ministro per i trasporti*

RUFFINI

*Il Ministro per il tesoro*

STAMMATI

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

**Variazione della composizione del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.**

#### IL MINISTRO

#### PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che all'art. 4 stabilisce la composizione del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1976, con il quale sono stati designati i rappresentanti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche e Puglia;

Viste le designazioni effettuate dalle regioni Calabria e Lombardia con delibere dei consigli regionali rispettivamente in data 3 e 9 dicembre 1976;

A parziale modifica del decreto ministeriale 12 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 27 novembre 1976;

#### Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per la regione Calabria il prof. Manacorda Giorgio e per la regione Lombardia il prof. Garibaldi Renato.

La designazione dei rappresentanti delle regioni Calabria e Lombardia fatta con decreto ministeriale 1° ottobre 1976 cessa di avere effetto.

Il presente decreto verrà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

*Il Ministro: PEDINI*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1977*

*Registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 202*

(9335)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

**Modificazioni alla pianta organica del personale dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.**

#### IL GUARDASIGILLI

#### MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2005 del 7 maggio 1977 della presidenza della corte d'appello di Milano con la quale si rappresenta l'urgente necessità di aumentare l'organico dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti nell'ufficio unico del tribunale di Busto Arsizio, nella pretura di Desio e nella pretura di Legnano nonché istituire un posto nella pretura di Erba e nella pretura di Menaggio;

Constato che la richiesta nel limite delle possibilità di reperimento dei posti, merita di essere accolta;

Constato che per il reperimento dei posti di cui sopra, si rende indispensabile ridurre di cinque posti l'organico dei coadiutori dell'ufficio unico della corte di appello di Milano ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo, come proposto con la nota surrichiamata;

Visto l'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322;

Decreta:

Le tabelle A, B e C allegate al decreto ministeriale 31 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976, con le successive variazioni sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono dalle tabelle A, B e C annesse al presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1977

p. Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977  
Registro n. 18 Giustizia, foglio n. 98

TABELLA A

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO.

Corte d'appello di Milano 95

Visto, p. Il Ministro per la grazia e giustizia  
SPERANZA

TABELLA B

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO I TRIBUNALI.

Tribunale di Busto Arsizio 2

Visto, p. Il Ministro per la grazia e giustizia  
SPERANZA

TABELLA C

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO LE PRETURE.

Pretura di Desio 3  
Pretura di Erba 1  
Pretura di Legnano 2  
Pretura di Menaggio 1

Visto, p. Il Ministro per la grazia e giustizia  
SPERANZA

(9570)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Asciano.**

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 aprile 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone verdi collinari adiacenti al centro storico del comune di Asciano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Asciano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché comprendono le aree verdi, circostanti il centro storico di Asciano, ed il monumentale complesso di S. Francesco ricco di numerosi episodi naturali e determinati dall'opera dell'uomo che costituiscono caratteristiche singolari dell'ambiente circostante l'antico abitato; tali aree sono degne della migliore tutela soprattutto per la salvaguardia dei notevoli quadri panoramici del centro storico e del sopraccitato convento di S. Francesco, ambedue godibili dalla rete viaria circostante e dalla ferrovia;

Decreta:

La zona comprendente le aree verdi collinari adiacenti al centro storico del comune di Asciano (Siena) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal punto di confluenza del borro di Valdieno con il borro la Copra, si scende lungo il corso dell'ultimo borro citato fino ad incontrare la retta est-ovest passante per il bivio della strada per Pozzuolo con la via Lauretana. Si segue detta retta in direzione est fino ad intersecare la strada comunale di Capogrottoli, segue detta strada in direzione nord-ovest fino ad incontrare una retta in direzione nord-est passante per l'asse stradale della via di S. Agata, si segue detta retta in direzione nord-est fino ad incontrare il borro la Bestina, si risale il corso di tale borro fino alla confluenza con il borro Bestinino, si risale il corso di quest'ultimo borro fino ad incontrare la strada carreggiabile per Poggiolo. Di qui si prosegue in direzione ovest lungo la congiungente con il punto d'intersezione tra la strada da Navolano ad Asciano e la ferrovia fino a raggiungere tale punto d'intersezione. Si prosegue quindi lungo il tracciato ferroviario in direzione sud fino ad incontrare la strada comunale via Roma, si prosegue su detta strada fino al piazzale Regina Elena. Di qui si prosegue per via delle Fonti, vicolo Porticciolo, via Bartolenga, piazza del Grano, via della Peschiera, corso Giacomo Matteotti, vicolo S. Agostino fino ad arrivare a via dei Molini. Successivamente prosegue lungo la via dei Molini in direzione sud-est fino ad incontrare la strada per il podere la Costa. Si prosegue per detta strada fino all'incrocio con la vicinale, nei pressi del podere medesimo. Si segue quindi in direzione nord la congiungente con il punto d'intersezione del borro della Casaccia con il tracciato ferroviario. Successivamente si segue detto tracciato verso nord fino all'intersezione con la strada per Asciano da Locco. Da tale punto si segue in direzione ovest la retta est-ovest fino ad incontrare la strada Monticelli-Asciano, in prossimità del Piano. Si continua per tale strada in direzione Asciano fino ad intersecare il borro della Casaccia. Si scende il corso di tale borro fino alla confluenza con il fiume Ombrone. Si prosegue perpendicolarmente al fiume Ombrone fino ad incontrare la strada che conduce dal Pulteno ad Asciano. Si segue verso nord in direzione Pulteno detta strada fino ad

incontrare l'ultima traversa per Rencinino prima del ponte sul borro di Botaroni. Si segue detta traversa fino a pervenire all'incrocio con la strada da Rencinino ad Asciano. Da tale incrocio si segue in direzione sud-ovest la congiungente con il podere Carraie. Si prosegue per la strada carrareccia per Sègale fino a pervenire alla strada Sègale Asciano. Si segue verso nord-est quest'ultima strada fino ad intersecare la retta est-ovest passante per la confluenza del borro la Copra con il fiume Ombrone. Di qui segue la congiungente con il Castellare lungo la strada da Asciano-Montecontieri. Si prosegue quindi per detta strada in direzione Montecontieri fino all'incrocio con la Carrareccia a quota 260. Di qui segue la congiungente con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Asciano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto, i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

#### COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantasei (1976), il giorno ventidue (22) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, via di Città n. 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

1) ASCIANO: proposte di vincolo delle zone verdi collinari adiacenti al centro storico di Asciano.

(Omissis).

Il presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno:

1) Asciano: proposta di vincolo delle zone verdi collinari adiacenti al centro storico di Asciano.

Viene introdotto il sig. Antonio Calderini sindaco del comune di Asciano.

Su invito del presidente il soprintendente illustra ai membri della commissione le caratteristiche paesistiche ed ambientali della zona di Asciano. Il presidente ringrazia ed invita i presenti a manifestare la propria opinione.

Prende la parola il sindaco che si dichiara favorevole, in linea di massima, al vincolo proposto, in quanto il medesimo non interessa, nella generalità, le zone d'espansione dell'abitato.

(Omissis).

Terminata la discussione la commissione approva alla unanimità l'apposizione del vincolo proposto nella zona così delimitata:

a partire dal punto di confluenza del borro di Valdieno con il borro la Copra, si scende lungo il corso dell'ultimo borro citato fino ad incontrare la retta est-ovest passante per il bivio della strada per Pozzuolo con la via Lauretana. Si segue detta retta in direzione est fino ad intersecare la strada comunale di Capogrottoli, segue detta strada in direzione nord-ovest fino ad incontrare una retta in direzione nord-est passante per l'asse stradale della via di S. Agata, si segue detta retta in direzione nord-est fino ad incontrare il borro la Bestina, si risale il corso di tale borro fino alla confluenza con il borro Bestinino, si risale il corso di quest'ultimo borro fino ad incontrare la strada carreggiabile per Poggiolo. Di qui si prosegue in direzione ovest lungo la congiungente con il punto d'intersezione tra la strada da Navolano ad Asciano e la ferrovia fino a raggiungere tale punto d'intersezione. Si prosegue quindi lungo il tracciato ferroviario in direzione sud fino ad incontrare la strada comunale via Roma, si prosegue su detta strada fino al piazzale Regina Elena. Di qui si prosegue per via delle Fonti, vicolo Porticciolo, via Bartolenga, piazza del Grano, via della Peschiera, corso Giacomo Matteotti, vicolo S. Agostino fino ad arrivare a via dei Molini. Successivamente prosegue lungo la via dei Molini in direzione sud-est fino ad incontrare la strada per il podere la Costa. Si prosegue per detta strada fino all'incrocio con la vicinale, nei pressi del podere medesimo. Si segue quindi in direzione nord la congiungente con il punto d'intersezione del borro della Casaccia con il tracciato ferroviario. Successivamente si segue detto tracciato verso nord fino all'intersezione con la strada per Asciano da Locco. Da tale punto si segue in direzione ovest la retta est-ovest fino ad incontrare la strada Monticelli-Asciano, in prossimità del Piano. Si continua per tale strada in direzione Asciano fino ad intersecare il borro della Casaccia. Si scende il corso di tale borro fino alla confluenza con il fiume Ombrone. Si prosegue perpendicolarmente al fiume Ombrone fino ad incontrare la strada che conduce dal Pulteno ad Asciano. Si segue verso nord in direzione Pulteno detta strada fino ad incontrare l'ultima traversa per Rencinino prima del ponte sul borro di Botaroni. Si segue detta traversa fino a pervenire all'incrocio con la strada da Rencinino ad Asciano. Da tale incrocio si segue in direzione sud-ovest la congiungente con il podere Carraie. Si prosegue per la strada carrareccia per Sègale fino a pervenire alla strada Sègale Asciano. Si segue verso nord-est quest'ultima strada fino ad intersecare la retta est-ovest passante per la confluenza del borro la Copra con il fiume Ombrone. Di qui segue la congiungente con il Castellare lungo la strada da Asciano-Montecontieri. Si prosegue quindi per detta strada in direzione Montecontieri fino all'incrocio con la Carrareccia a quota 260, di qui segue la congiungente con il primo caposaldo in riferimento.

(Omissis).

(9481)

#### DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

**Emissione di certificati speciali di credito 10 % 1977-1988 per L. 250.000.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.**

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 2-bis del cennato decreto-legge n. 264, come risulta dalla indicata legge di conversione, il quale, al fine di assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera che non possa essere assicu-

rata nell'ambito delle operazioni di cui al precedente art. 1, autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui al medesimo art. 1, operazioni finanziarie fino a concorrenza dell'importo all'uopo necessario;

Visto il medesimo articolo 2-bis, a norma del quale agli oneri connessi alle suddette operazioni finanziarie si farà fronte con l'importo di lire 50 miliardi da prelevarsi annualmente, a partire dall'anno 1975, dal gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 del ricordato decreto-legge n. 264;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito per un importo lordo di 250 miliardi ai sensi dell'art. 2-bis del già ricordato decreto-legge n. 264;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno; b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione dell'art. 2-bis del surriportato decreto-legge n. 264, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

#### Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo, in valore nominale, di lire 250.000.000.000 (duecentocinquantomiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 86,50 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

#### Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 25.000 milioni.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

#### Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordina-

menti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

#### Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

#### Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

#### Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 22 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » - « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » - « 1977-1988 » « SESTA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed in basso, il piano di ammortamento.

Le 22 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » - « 1977-1988 » « D.L. 8.7.1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17.8.1974, N. 386 » « D.M. 164971/66-L-6 DEL 6.8.1977 » « SESTA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « D.L. 8.7.1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17.8.1974, N. 386 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1977-1988 » « SESTA EMISSIONE ». Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 22 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde sineraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero del prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

#### Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli

enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, a termine dell'art. 2-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977  
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 201

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO EMESSI, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386, PER L'IMPORTO NOMINALE 250.000.000.000, AL TASSO D'INTERESSE DEL 10% ANNUO, RIMBORSABILI IN 10 ANNI.

PIANO DI AMMORTAMENTO			
Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1978	12.500.000.000	—	250.000.000.000
1-7-1978	12.500.000.000	—	250.000.000.000
1-1-1979	12.500.000.000	—	250.000.000.000
1-7-1979	12.500.000.000	25.000.000.000	225.000.000.000
1-1-1980	11.250.000.000	—	225.000.000.000
1-7-1980	11.250.000.000	25.000.000.000	200.000.000.000
1-1-1981	10.000.000.000	—	200.000.000.000
1-7-1981	10.000.000.000	25.000.000.000	175.000.000.000
1-1-1982	8.750.000.000	—	175.000.000.000
1-7-1982	8.750.000.000	25.000.000.000	150.000.000.000
1-1-1983	7.500.000.000	—	150.000.000.000
1-7-1983	7.500.000.000	25.000.000.000	125.000.000.000
1-1-1984	6.250.000.000	—	125.000.000.000
1-7-1984	6.250.000.000	25.000.000.000	100.000.000.000
1-1-1985	5.000.000.000	—	100.000.000.000
1-7-1985	5.000.000.000	25.000.000.000	75.000.000.000
1-1-1986	3.750.000.000	—	75.000.000.000
1-7-1986	3.750.000.000	25.000.000.000	50.000.000.000
1-1-1987	2.500.000.000	—	50.000.000.000
1-7-1987	2.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
1-1-1988	1.250.000.000	—	25.000.000.000
1-7-1988	1.250.000.000	25.000.000.000	—
	162.500.000.000	250.000.000.000	

(9504)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1977.

**Nomina di componenti la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla integrazione e modificazione della composizione della commissione predetta;

Vista la comunicazione della Confederazione nazionale coltivatori diretti, Roma, con la quale vengono designati il dott. Giorgio Viali, membro effettivo ed il dott. Giorgio Buganza, membro supplente;

Vista la comunicazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Roma, con la quale il dottor Emilio Kronn viene designato quale membro effettivo in sostituzione del dott. Paolo Vannicola;

Decreta:

I dottori Giorgio Viali e Giorgio Buganza sono chiamati a far parte della commissione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali, rispettivamente in qualità di membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti ed il dott. Emilio Kronn entra a far parte della commissione stessa in sostituzione del dott. Paolo Vannicola, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1977

p. Il Ministro: GALLI

(9575)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1977.

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministro per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1566/77 del 12 luglio 1977, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 174 del 14 luglio 1977, che istituisce dei limiti quantitativi all'importazione nella Comunità dei filati di cotone originari dalla Repubblica araba d'Egitto;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (v.d. 55.05), originari della Repubblica araba d'Egitto, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dai Paesi C.E.E., in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1977

*Il Ministro per il commercio con l'estero*

OSSOLA

*Il Ministro per le finanze*

PANDOLFI

(9464)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria;

Viste le dimissioni dell'avv. Tristano Spoleti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 272 del 1° marzo 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Domenico Vitale in sostituzione dell'avv. Tristano Spoleti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Domenico Vitale è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in rap-

presentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione dell'avv. Tristano Spoleti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

(9448)

*Il Ministro: ANSELMI*

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti;

Viste le dimissioni del dott. Bruno Massacesi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4696 del 7 luglio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Luigi Bellucci in sostituzione del dott. Bruno Massacesi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Bellucci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Bruno Massacesi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

(9450)

*Il Ministro: ANSELMI*

ORDINANZA MINISTERIALE 22 agosto 1977.

**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Siria.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Siria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1977.

*Il Ministro: DAL FALCO*

(9574)

## COMUNITÀ EUROPEE

### Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1658/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1659/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania.

Regolamento (CEE) n. 1660/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica siriana.

Regolamento (CEE) n. 1661/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Regolamento (CEE) n. 1662/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1663/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Regolamento (CEE) n. 1664/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Regolamento (CEE) n. 1665/77 del consiglio, del 20 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1666/77 del consiglio, del 20 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2757/75 per quanto riguarda gli importi compensativi « adesione » ed i relativi coefficienti nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1667/77 della commissione, del 25 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1668/77 della commissione, del 25 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1669/77 della commissione, del 25 luglio 1977, relativo alla classificazione di prodotti nella sottovoce 02.02 B I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1670/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli pesanti delle sottovoci doganali 27.10 C I c), C II c),

C III c), d), originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1671/77 della commissione, del 25 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1672/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, che definisce delle misure interinali di conservazione e di gestione di talune riserve di aringa.

Regolamento (CEE) n. 1673/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 350/77 per quanto riguarda il divieto della pesca di merluzzo norvegese.

*Pubblicati nel n. L 186 del 26 luglio 1977.*

(22/C)

Regolamento (CEE) n. 1674/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che determina, per la campagna viticola 1977-78, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1675/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1931/76 per quanto concerne le modalità di pagamento relative alle operazioni di distillazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 1676/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/76 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Regolamento (CEE) n. 1677/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1678/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che completa il regolamento (CEE) n. 816/70 introducendo nuove disposizioni relative alle pratiche e ai trattamenti enologici.

Regolamento (CEE) n. 1679/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70, (CEE) numero 2893/74 e (CEE) n. 817/70 per quanto concerne i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini diversi dai vini liquorosi.

Regolamento (CEE) n. 1680/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, che mantiene il regime di licenze all'importazione nel Regno Unito per taluni manufatti a maglia originari della Repubblica islamica del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 1681/77 della commissione, del 26 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1682/77 della commissione, del 26 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali; le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1683/77 della commissione, del 26 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1684/77 della commissione, del 26 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1685/77 della commissione, del 26 luglio 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1686/77 della commissione, del 26 luglio 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Decisione n. 1687/77/CECA della commissione, del 22 luglio 1977, che completa la decisione n. 252 per quanto concerne la data di esigibilità del prelievo sulla produzione di carbone e d'acciaio.

Regolamento (CEE) n. 1688/77 della commissione, del 22 luglio 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1689/77 della commissione, del 26 luglio 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicati nel n. L 187 del 27 luglio 1977.*

(23/C)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

## Avviso di rettifica

Alla pag. 14 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1943, concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Avellino, stabilite ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, alla tariffa di reddito dominicale del « seminativo arborato di IV classe » in corrispondenza del comune di Frigento, dove è scritto: « L. 135 », leggesi: « L. 195 ».

(9579)

## MINISTERO DEL TESORO

## Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Elenco n. 20

E' stato delanzato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 241 D.P. — Data: 17 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Reggio Emilia. — Intestazione: Bisi Carlo, nato a Correggio il 14 luglio 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 405.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8765)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

## Corso dei cambi del 5 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	882,40	882,40	882,55	882,40	882,40	882,40	882,55	882,40	882,40	882,45
Dollaro canadese . . . . .	821,40	821,40	821,50	821,40	821,45	821,35	821,55	821,40	821,40	821,40
Franco svizzero . . . . .	368,60	368,60	368,40	368,60	368,50	368,55	368,50	368,60	368,60	368,60
Corona danese . . . . .	142,78	142,78	142,85	142,78	142,75	142,75	142,78	142,78	142,78	142,75
Corona norvegese . . . . .	161,29	161,29	161,30	161,29	161,25	161,25	161,34	161,29	161,29	161,27
Corona svedese . . . . .	181,43	181,43	181,40	181,43	181,40	181,40	181,47	181,43	181,43	181,40
Fiorino olandese . . . . .	359,18	359,18	359,10	359,18	359,10	359,15	359,25	359,18	359,18	359,15
Franco belga . . . . .	24,71	24,71	24,69	24,71	24,70	24,70	24,7120	24,71	24,71	24,72
Franco francese . . . . .	179,68	179,68	179,80	179,68	179,65	179,65	179,67	179,68	179,68	179,66
Lira sterlina . . . . .	1537,30	1537,30	1538,50	1537,30	1537,23	1537,25	1537,30	1537,30	1537,30	1537,40
Marco germanico . . . . .	380,62	380,62	380 —	380,62	379,95	380,01	380 —	380,62	380,62	380 —
Scellino austriaco . . . . .	53,36	53,36	53,38	53,36	53,35	53,35	53,3970	53,36	53,36	53,35
Escudo portoghese . . . . .	21,789	21,789	21,79	21,789	21,75	21,75	21,75	21,789	21,789	21,80
Peseta spagnola . . . . .	10,448	10,448	10,46	10,448	10,44	10,42	10,4470	10,448	10,448	10,44
Yen giapponese . . . . .	3,296	3,296	3,2950	3,296	3,2195	3,28	3,2940	3,296	3,296	3,28

## Media dei titoli del 5 settembre 1977

Rendita 5% 1935 . . . . .	80,175	Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 . . . . .	95,650
Redimibile 3,50% 1934 . . . . .	98,125	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 . . . . .	99,90
» 3,50% (Ricostruzione) . . . . .	95,225	» » » 5,50% 1977 . . . . .	100,50
» 5% (Ricostruzione) . . . . .	97 —	» » » 5,50% 1978 . . . . .	99,90
» 5% (Riforma fondiaria) . . . . .	97,650	» » » 5,50% 1979 . . . . .	99,90
» 5% (Città di Trieste) . . . . .	93,150	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978) . . . . .	95,650
» 5% (Beni esteri) . . . . .	93,250	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . . . . .	95,200
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . . .	80,575	» 5,50% ( » 1° gennaio 1980) . . . . .	84,350
» 5,50% » » 1968-83 . . . . .	76,700	» 5,50% ( » 1° aprile 1982) . . . . .	77,275
» 5,50% » » 1969-84 . . . . .	73,450	» poliennali 7% 1978 . . . . .	96,550
» 6% » » 1970-85 . . . . .	75,050	» 9% 1979 (1ª emissione) . . . . .	93,400
» 6% » » 1971-86 . . . . .	74,550	» 9% 1979 (2ª emissione) . . . . .	91,525
» 6% » » 1972-87 . . . . .	70,550	» 9% 1980 . . . . .	89,875
» 9% » » 1975-90 . . . . .	80,750	» 10% 1981 . . . . .	90,070

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 5 settembre 1977

Dollaro USA . . . . .	882,50	Franco francese . . . . .	179,675
Dollaro canadese . . . . .	821,475	Lira sterlina . . . . .	1537,30
Franco svizzero . . . . .	368,55	Marco germanico . . . . .	380,01
Corona danese . . . . .	142,78	Scellino austriaco . . . . .	53,378
Corona norvegese . . . . .	161,315	Escudo portoghese . . . . .	21,769
Corona svedese . . . . .	181,45	Peseta spagnola . . . . .	10,447
Fiorino olandese . . . . .	359,215	Yen giapponese . . . . .	3,295
Franco belga . . . . .	24,711		

**REGIONE LOMBARDIA****Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gerre de' Caprioli**

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1977, n. 10350, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gerre de' Caprioli (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 8 marzo 1976, n. 2.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 20 luglio 1976, n. 14.

(9485)

**PREFETTURA DI TRIESTE****Ripristino di cognome nella forma originaria****IL PREFETTO**

Visto il decreto prefettizio n. 11419/274 del 14 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Pirjevcc Giuseppe, nato a Sesana il 28 dicembre 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Pierazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Vanda, Miroslao e Olga Eilsabctta;

Vista la domanda di data 6 agosto 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.ra Pierazzi Maria in Guardiancich, nata a Sesana (ex provincia di Trieste) l'8 novembre 1941, qui residente in via Commerciale 76, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Pirjevcc», posseduto dal padre Miroslao prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;  
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;  
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Miroslao, sig.ra Pierazzi Maria in Guardiancich, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Pirjevcc».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 agosto 1977

*Il prefetto:* MOLINARI

(9489)

**Riduzione di cognome nella forma italiana****IL PREFETTO**

Vista la domanda prodotta in data 5 luglio 1977 dal sig. Peroša Zdenko nato a Capodistria il 21 agosto 1954, residente a Trieste, in via Montebello 27, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Perossa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome originario sopra indicato del sig. Peroša Zdenko è ridotto nella forma italiana di Perossa.

La predetta riduzione si estende anche al cognome «Peroša» acquisito dalla moglie Tremul Patrizia, nata a Trieste il 30 luglio 1955.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 agosto 1977

*Il prefetto:* MOLINARI

(9490)

**CONCORSI ED ESAMI****MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA****Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alessandria**

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Alessandria;

Considerato che la procura generale della Repubblica di Torino con nota n. 234/40 del 13 dicembre 1976 ha comunicato che per il precedente concorso bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato il 29 dicembre 1975, non sono state presentate domande di partecipazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alessandria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;
- d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
- e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 729.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Torino

entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

#### Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

#### Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla

salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

#### Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

#### Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. Il Ministro: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977  
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 159

Schema di domanda  
(da redigersi su carta bollata  
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte  
d'appello di TORINO

Il sottoscritto . . . . . residente  
oppure domiciliato a . . . . . (provincia di .  
) in via . . . . . c.a.p. . . . .  
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di  
medico incaricato presso la casa di reclusione di Alessandria in-  
detto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale*  
n. 245 dell'8 settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

- a) è nato a . . . . . il giorno . . . . .  
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla eleva-  
zione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo  
. . . . . (1);  
b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia con-  
seguita presso l'Università di . . . . .  
nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio  
professionale;  
c) è cittadino italiano;  
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .  
. . . . . (2);  
e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o  
imperfezioni fisiche (3);  
f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, op-  
pure . . . . . (4);  
g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la  
seguinte . . . . . (5);  
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche am-  
ministrazioni . . . . . (6);  
i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o  
di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di pre-  
venzione e pena presso . . . . .  
l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, . . . . .

Firma

(7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9050)

## MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di ottocento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di ottocento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in ferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, rilasciato di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

#### Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta (su carta semplice per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri e nelle altre Forze armate e su carta da bollo per i rimanenti candidati) secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle Forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

#### Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

- 1) la data ed il luogo di nascita;
- 2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma);
- 3) il titolo di studio posseduto;
- 4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

- a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed i riformati;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso rilasciato ai sensi della lettera g) del precedente art. 2, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato, potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 novembre 1977, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre Forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, non oltre il 20 novembre successivo.

#### Art. 5.

*Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri*

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della Scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

#### Art. 6.

*Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri*

Le stazioni carabinieri, appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmettere per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza, da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno all'istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno non oltre i quaranta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata saranno sottoposti a visita da parte dell'apposito collegio medico.

#### Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo provvedimento, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla Scuola, membro;  
da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;  
da un ufficiale inferiore in servizio alla Scuola, segretario, senza diritto a voto.

#### Art. 8.

Il comando della Scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata o notificati tramite i competenti comandi dell'Arma dei carabinieri.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 12 gennaio 1978, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le Scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle Scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7 al cui presidente dovranno essere rimessi — in plico sigillato — a cura dei comandanti di Scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

#### Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere e) ed f). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

I candidati civili che non abbiano effettuato la visita di leva, debbono esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza, attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo ormonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità del C.M.T. in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

#### Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato in allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

#### Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;  
certificato di stato libero;  
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta Scuola.

#### Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la Scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera c) del successivo art. 13.

#### Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della quale sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica », ai sensi del quarto comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemeritenze militari e civili:  
3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne o attestato di benemeritenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

#### Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri: se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequentano il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000; se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle Forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

#### Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1978, ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della Scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della Scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

#### Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

#### Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche ed accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

- carta d'identità;
- passaporto;
- tessera postale;
- licenza di porto d'armi;
- libretto ferroviario;
- patente automobilistica;
- tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977

Registro n. 21 Difesa, foglio n. 325

#### ALLEGATO I

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . .  
il . . . , domiciliato a (1) . . .  
provincia di . . . via . . . n. . .  
(n. . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . . . , chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 31° corso biennale allievi sottufficiali (1978-80) presso la Scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . .

Dichiara di:

- (3) . . .
- (4) . . .
- (5) . . .

consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . .  
. . .  
. . .

Allega i sottoindicati documenti:

- a) . . .
- b) . . .

Data, . . . Firma . . .

- (1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . . (indicare il comando di Corpo).
- (2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
- (3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).
- (4) Indicare che è cittadino italiano.
- (5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

#### ALLEGATO 2

#### PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

(durata 20 minuti)

##### 1. Storia.

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Imprese dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

**2. Geografia.**

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini;

Fiumi - Laghi - Citta - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti; Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

**3. Aritmetica e geometria.**

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

**4. Cultura civica.**

Cenni sulla Costituzione della Repubblica;

Principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica;

Nozioni sulla pubblica amministrazione; organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi;

Cenni sommarii sul diritto di famiglia.

Allegato 3

**PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA****1) SCRITTA**

(durata: tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

**2) ORALE**

(durata: 20 minuti)

Letture e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(9491)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Concorso, per esami, a due posti di stenodattilografo  
in prova nel ruolo della carriera esecutiva**

**IL MINISTRO PER IL BILANCIO  
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971 con il quale è stata approvata la tabella dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti occorrenti per il concorso riservato agli impiegati della carriera ausiliaria, previsto dall'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a due posti di stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno la prova scritta e quella pratica;

Decreta:

**Art. 1.**

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

**Art. 2.**

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

**Art. 3.**

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

#### Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato B).

#### Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte e pratica, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espletano le prove di esame, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e saranno portate a conoscenza degli aspiranti anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio medesimo. Agli stessi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta e in quella pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

#### Art 6

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di stenodattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Il punteggio relativo alla prova pratica è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

#### Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32, Roma, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

#### Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

#### Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

#### Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto alle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

#### Art. 11.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 10.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

#### Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

#### Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati stenodattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

#### Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 233

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda  
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello - le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito) . . . . . nato a . . . . .  
. . . . . (provincia di . . . . . )  
il giorno . . . . . residente dal (1) . . . . .  
in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . .  
. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . .  
conseguito in data . . . . .  
presso . . . . . di . . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente (4) . . . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . . .

oppure:  
non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale)

Data, . . . . ., telef. . . . .

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .  
ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO B

#### PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nella carriera esecutiva, qualifica di stenodattilografo in prova, del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonché l'idoneità all'uso delle macchine di ufficio.

Gli esami si effettuano sul seguente programma:

##### PROVA SCRITTA

Componimento in lingua italiana su un tema di cultura generale.

##### PROVA PRATICA DI STENODATTILOGRAFIA

La prova pratica di stenodattilografia comprende:

A) Scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione esaminatrice, alla velocità di settanta parole al minuto, per la durata di circa cinque minuti con trascrizione del brano in scrittura normale a macchina.

B) Scrittura dattilografica di un brano scelto dalla commissione esaminatrice, alla velocità di centottanta battute al minuto per la durata di cinque minuti.

Per l'espletamento della prova sono utilizzati brani prescelti di volta in volta dalla commissione prima dell'inizio delle operazioni di esame.

I brani devono essere, di volta in volta, diversi e della stessa lunghezza.

##### COLLOQUIO

A) Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

B) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi.

C) Nozioni elementari di statistica.

D) Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

E) Nozioni generali sulle attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Visto, il *Ministro per il bilancio e la programmazione economica*

MORLINO

(9412)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Sessione di esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 18 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetta una sessione di esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

#### Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonché coloro che siano in possesso dei diplomi di qualifica professionale, di quelli rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato ed abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

#### Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 1500 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XIV - 00144 Roma, oppure alle intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le intendenze trasmetteranno le domande al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XIV, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate o spedite a mezzo posta.

#### Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il nome e cognome proprio, il cognome del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, specificando presso quale istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione, del numero del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dall'esame.

#### Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il Ministro per le finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

#### Art. 6.

Gli esami, a termini dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inisigibili, sugli altri servizi della riscossione, delle entrate patrimoniali e servizi di tesoreria);

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere a) e b) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

#### Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (palazzo degli esami), nei giorni 21 e 22 febbraio 1978, con inizio alle ore 8,30.

L'ammissione agli esami è fatta con riserva; i candidati ai quali non sia stata fatta alcuna comunicazione sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che abbiano superato le prove scritte sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata op-

pure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

#### Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

#### Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XIV - 00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile, su carta da bollo da L. 1500, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati dovranno presentare in sua vece il certificato — in originale o in copia notarile — contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 1500. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, dal comune in cui è avvenuta, nei registri dello stato civile, la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 1500.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) ed E) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge essere legalizzate dal provvedimento agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

F) Documento militare; copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammesse ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di

origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio nei Corpi armati di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato rilasciato, su carta bollata da L. 1500, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta posizione militare.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

- 1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo di L. 1500, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
- 2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

#### Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omissso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

#### Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori. Ove detta domanda venga prodotta entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, ad essa dovranno essere allegati il certificato di buona condotta morale e civile e la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata dal certificato di cittadinanza e dal certificato penale.

#### Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

#### Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977  
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 234

(9515)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Inclusione della sede di Cento nell'elenco delle segreterie comunali generali di 2° classe messe a concorso cumulativo, per titoli, per trasferimento, con decreto ministeriale 29 luglio 1977.**

### IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari numero in data 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1977, con il quale è stato indetto il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a trentuno segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Considerato che fra dette sedi occorre includere quella del comune di Cento (Ferrara), resasi vacante il 25 luglio 1977, a seguito di trasferimento ad altra sede del titolare;

#### Decreta:

La segreteria del comune di Cento (Ferrara), resasi vacante il 25 luglio 1977, è inclusa nell'elenco delle segreterie generali di 2° classe messe a concorso con il decreto ministeriale di cui in premessa.

Roma, addì 2 settembre 1977

(9514)

p. Il Ministro: DARIDA

## REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 26/San/Mn del 20 settembre 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1975;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

#### Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

#### Presidente:

Capretti dott. Paolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

#### Componenti:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Dotti prof. Franco, primario medico degli istituti ospedalieri di Mantova;

Frignani prof. Lucio, primario chirurgo dell'ospedale di Viadana;

Compagnoni dott. Giuseppe, medico condotto.

#### Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunci legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 28 giugno 1977

p. Il presidente

(9466)

Il medico provinciale: MANFREDI

### OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(9549)

### OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente di dermosifilopatia;
- un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in La Spezia.

(9544)

### ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia ortopedico-traumatologica addetto al servizio di pronto soccorso, astanteria ed accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia ortopedico-traumatologica addetto al servizio di pronto soccorso, astanteria ed accettazione presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » in Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(9531)

### OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di aiuto di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(9541)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(9542)

### OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso ad un posto di primario  
del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(9539)

### OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a due posti di assistente di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(9540)

**OSPEDALE DI GROSSETO**

**Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(9529)

**OSPEDALE « SERRISTORI »  
DI FIGLINE VALDARNO**

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(9533)

**ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA**

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a: due posti di aiuto e un posto di assistente della clinica ortopedico-traumatologica presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(9530)

**OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA**

**Concorso ad un posto di assistente radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forli').

(9538)

**OSPEDALE « S. E. S. GRAVINA »  
DI CALTAGIRONE**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(9536)

**OSPEDALE INFERMI « A. BONORA »  
DI S. PIETRO IN CASALE**

**Concorso ad un posto di aiuto chirurgo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro in Casale (Bologna).

(9528)

**OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI**

**Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forli').

(9532)

**OSPEDALE CIVILE  
DI ACQUAPENDENTE**

**Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(9537)

## OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:  
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;  
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(9547)

## OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:  
un posto di aiuto della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;  
sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(9543)

## SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:  
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;  
un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno);  
un posto di assistente di dermatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(9584)

## SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:  
un posto di aiuto della divisione di psichiatria;  
due posti di assistente medico addetto all'accettazione ammalati;  
un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso;  
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con emodialisi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno.

(9534)

## OSPEDALE MAGGIORE DI CHIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(9535)

## OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:  
un posto di aiuto radiologo;  
un posto di aiuto analista;  
un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(9531)

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 28.

**Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità

La Regione disciplina l'attività venatoria e tutela il patrimonio faunistico per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale.

La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta, in attuazione dell'art. 3 dello statuto della Lombardia, nell'interesse della comunità.

#### Art. 2.

##### Esercizio della caccia

L'esercizio della caccia consiste nell'abbattimento o nella cattura delle specie di selvaggina di cui al successivo art. 26 mediante ricerca o attesa delle stesse, secondo le modalità, nei tempi e coi mezzi stabiliti dalla presente legge.

E' considerato esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia, in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

E' considerato esercizio di caccia anche l'abbattimento o la cattura della selvaggina compiuti in ogni altro modo salvo che non siano avvenuti per caso fortuito o forza maggiore.

L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danni effettivi alle produzioni agricole.

La selvaggina appartiene a chi la abbatte o la cattura.

Il cacciatore nel corso dell'inseguimento della selvaggina scovata o del recupero di quella da lui ferita non deve subire turbative di sorta da parte di terzi finchè non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

#### Art. 3.

##### Deleghe alle province

Le funzioni amministrative in materia di caccia sono delegate alle province che le esercitano in conformità e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.

La giunta regionale e le giunte provinciali si avvalgono, quali organi tecnici e consultivi, rispettivamente della consulta regionale della caccia e delle consulte provinciali della caccia.

La giunta regionale e le giunte provinciali nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, quale organo consultivo a livello scientifico, e possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti pubblici specializzati di ricerca e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 4.

##### Vigilanza venatoria

L'attività di vigilanza volta alla tutela della fauna ed al corretto svolgimento dell'attività venatoria è esercitata dagli agenti venatori delle province.

Le province hanno la facoltà di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualità di agenti venatori volontari per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

La vigilanza viene altresì esercitata dalle guardie addette ai parchi regionali, dalle guardie volontarie autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza ed appartenenti alle associazio-

ni venatorie e protezionistiche riconosciute e da tutti gli altri agenti di polizia giudiziaria previsti dalle vigenti leggi dello stato, ivi comprese le guardie campestri e boschive.

Il riconoscimento delle qualità di agente venatorio è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui al successivo art. 6.

L'attività di vigilanza è coordinata dal presidente della provincia.

Gli agenti venatori esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano e in detta circoscrizione è ad essi vietata la caccia, salva l'autorizzazione della provincia competente per motivi eccezionali.

#### Art. 5.

##### Abilitazione venatoria

L'esame di abilitazione venatoria verte sulla legislazione in materia di caccia, sulla biologia della fauna selvatica, sulle armi e munizioni da caccia e loro uso, sul comportamento venatorio e sulle correlazioni tra selvaggina e salvaguardia dell'ambiente naturale e delle attività agricole.

Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria da tenersi, di norma, presso i centri di istruzione professionale della Regione; per la organizzazione di detti corsi le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.

Per sostenere l'esame di cui al presente articolo, il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio della caccia.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Per poter esercitare la caccia nella Regione è necessario altresì aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile con massimale di garanzia non inferiore agli ottanta milioni per sinistro, con il limite minimo di venti milioni per ogni persona danneggiata e di cinque milioni per danni ad animali o a cose.

#### Art. 6.

##### Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria

La giunta regionale istituisce per ogni provincia una commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

Ogni commissione è composta:

- da un funzionario della Regione che la presiede;
- da quattro a otto esperti rispettivamente di legislazione in materia di caccia, di biologia e zoologia, di agricoltura, di armi e di comportamento venatorio, proposti dal presidente della provincia;
- da un funzionario della provincia con mansioni di segretario.

La commissione può articolarsi in sottocommissioni.

La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio d'idoneità o di inidoneità; in caso d'idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati:

- 1) il certificato di residenza;
- 2) il certificato di idoneità fisica di cui al precedente articolo 5;
- 3) la ricevuta del versamento di lire cinquemila in apposito conto corrente a favore della provincia.

Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono nuovamente sostenere la prova d'esame prima di sei mesi.

### Titolo II

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA FAUNA

#### Art. 7.

##### Piano territoriale venatorio regionale

Nel piano territoriale di coordinamento regionale da redigersi a norma dell'art. 4, lettera d), della legge regionale 14 aprile 1975, n. 51, la Regione determina i criteri e gli indirizzi in ordine:

- a) alle percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone da costituire per la tutela della fauna;

b) alle specie di cui deve essere effettuato il ripopolamento e alle relative percentuali in rapporto alla possibile densità faunistica;

c) ai piani di intervento agro-faunistico-venatorio articolati per zone omogenee, con indicazione dei relativi mezzi finanziari.

Nei piani di cui alla lettera c) del precedente comma devono essere previsti:

- 1) le oasi di protezione;
- 2) le zone di ripopolamento e cattura;
- 3) i centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
- 4) i centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
- 5) le zone per l'addestramento dei cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale;
- 6) le aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia;
- 7) le aziende faunistiche;
- 8) il numero e la localizzazione degli osservatori ornitologici;
- 9) gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;
- 10) i criteri per la liquidazione in favore dei conduttori dei fondi dei danni effettivi arrecati alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Il territorio provinciale nel quale l'esercizio venatorio è comunque vietato non deve essere inferiore ad un ottavo né superiore ad un quarto del territorio agricolo-forestale, ivi comprese le aree dei parchi nelle quali è preclusa la caccia.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge approvata, sentiti gli enti locali e la consulta regionale della caccia, la «carta delle vocazioni faunistiche della Regione».

#### Art. 8.

##### *Piano territoriale venatorio comprensoriale*

Gli organismi comprensoriali propongono al consiglio regionale, cui spetta approvarli, i piani di intervento di cui al primo comma, lettera c), del precedente art. 7; per la zona faunistica delle Alpi detti piani devono essere elaborati d'intesa con le comunità montane incluse nel comprensorio interessato.

#### Art. 9.

##### *Consulta regionale della caccia*

Presso la giunta regionale è istituita la consulta regionale della caccia, organo tecnico e consultivo della Regione.

Essa è composta:

- a) dall'assessore regionale competente che la presiede;
- b) dal presidente di ogni provincia o da un consigliere provinciale da lui delegato;
- c) da un esperto in problemi faunistici della zona Alpi in rappresentanza delle comunità montane comprese nella zona faunistica delle Alpi;
- d) da un esperto in zoologia;
- e) da un esperto di problemi agricolo-forestali;
- f) da tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie operanti nella Regione e riconosciute ai sensi delle leggi vigenti, detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;
- g) da tre rappresentanti dall'associazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni professionali agricole operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;
- h) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione.

I componenti di cui alle lettere f), g) e h) sono nominati ed eventualmente revocati dal presidente della giunta regionale su designazione o proposta degli enti od organismi interessati.

Le designazioni di cui al precedente comma devono pervenire al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza tenuto conto delle designazioni pervenute.

I componenti di cui alla lettere c), d), ed e) sono eletti dal consiglio regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale designato dall'assessore competente in materia di caccia.

La durata in carica della consulta regionale della caccia corrisponde a quella effettiva del consiglio regionale; i componenti della consulta possono essere riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della consulta le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra i rappresentanti delle province.

#### Art. 10.

##### *Consulta provinciale della caccia*

Presso ogni provincia è istituita una consulta provinciale della caccia, organo tecnico e consultivo della provincia.

Essa è composta:

- a) dal presidente della provincia, o da un consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;
- b) da un esperto in zoologia;
- c) da un esperto in problemi agricolo-forestali;
- d) da tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie, operanti nel territorio provinciale e riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;
- e) da tre rappresentanti dell'associazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni professionali agricole operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;
- f) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella provincia.

I componenti di cui alle lettere b), e c) sono eletti dal consiglio provinciale.

Il presidente della giunta provinciale, nei modi e nei termini di cui al quarto comma del precedente art. 9, nomina i componenti di cui alle lettere d), e) ed f) su designazione delle rispettive associazioni.

La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale; i componenti della consulta possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario provinciale.

Qualora nell'ambito provinciale siano comprese una o più comunità montane la consulta è integrata da un rappresentante delle comunità montane eletto dal consiglio provinciale.

#### Art. 11.

##### *Consulta comprensoriale della caccia*

Al fine di rendere attuale ed informata la partecipazione dei cacciatori e delle forze sociali interessate alla conservazione dell'ambiente, nell'ambito di ciascun comprensorio è istituita una consulta comprensoriale della caccia, organo tecnico e consultivo degli organismi o dei consorzi comprensoriali.

Essa è composta:

- a) dal presidente dell'organismo o del consorzio comprensoriale, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un esperto in zoologia;
- c) da un esperto in problemi agricolo-forestali;
- d) da tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello comprensoriale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie, operanti nel comprensorio e riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;
- e) da tre rappresentanti dell'associazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello comprensoriale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni professionali agricole operanti nel comprensorio, detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;
- f) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nel comprensorio.

Gli esperti di cui alle lettere b) e c) sono nominati dalla assemblea comprensoriale ed i componenti di cui alle lettere d), e) ed f) sono nominati, nei modi e nei termini di cui al quarto

comma del precedente art. 9, dal presidente dell'organismo o del consorzio comprensoriale su designazione delle rispettive ASSOCIAZIONI.

La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva dell'assemblea comprensoriale; i componenti della consulta possono essere riconfermati.

Qualora il comprensorio comprenda anche i territori di una o più comunità montane, la consulta comprensoriale è integrata da tre rappresentanti di ciascuna comunità nominati dalle rispettive assemblee, assicurando la presenza delle minoranze.

#### Art. 12.

##### *Attività di ricerca*

Per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali provenienti dall'estero, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'istituzione di strutture di cui al precedente art. 7, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) e l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna, la Regione si avvale della collaborazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e degli enti e degli istituti indicati al precedente art. 3.

La Regione istituisce corsi annuali di preparazione ed aggiornamento per i dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero.

#### Art. 13.

##### *Oasi di protezione*

Le oasi di protezione di cui al punto 1) del secondo comma del precedente art. 7 sono destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della selvaggina stanziale e migratoria e devono essere costituite in territori idonei per ambienti naturali; in esse è vietata ogni forma di caccia.

La gestione delle oasi di protezione viene effettuata dalla provincia che può avvalersi del concorso delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e venatorie.

Su richiesta del laboratorio di zoologia applicata alla caccia la provincia può autorizzare nelle oasi di protezione, cature a scopo di studio essa può altresì autorizzare il proprio personale di vigilanza, sentito il laboratorio precitato, alla cattura di determinate specie di selvaggina quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole o siano in accertato soprannumero.

#### Art. 14.

##### *Zone di ripopolamento e cattura*

Le zone di ripopolamento e cattura vengono istituite in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della selvaggina e non destinati a coltivazioni particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della selvaggina stessa.

Esse sono gestite dalle province ed hanno lo scopo di: incrementare la produzione di selvaggina stanziale e favorire la sosta e la riproduzione di quella migratoria;

fornire, mediante cattura, la selvaggina da destinare ai ripopolamenti;

favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.

Ogni zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione minima di duecento ettari.

#### Art. 15.

##### *Centri pubblici e privati di produzione di selvaggina*

I centri pubblici di produzione istituiti ai sensi del successivo art. 16 hanno per scopo la produzione di selvaggina anche allo stato naturale.

La gestione di detti centri pubblici è affidata alle province.

La giunta regionale, sentita la provincia interessata, può autorizzare la costituzione di centri privati di produzione di selvaggina, anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate; i relativi controlli sono affidati alla provincia competente per territorio.

#### Art. 16.

##### *Modalità di costituzione delle zone di tutela*

Le zone di tutela previste ai punti 1), 2), e 3) del secondo comma del precedente art. 7 sono costituite dalla giunta regionale sentita la consulta regionale della caccia, su proposta delle province.

Dette zone sono computate agli effetti del rispetto dei limiti di cui al terzo comma del precedente art. 7 e sono preferibilmente circoscritte entro confini naturali; esse sono segnalate da apposite tabelle predisposte dalle province ed indicanti il divieto di ogni forma di caccia.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari ed ai conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme previste dalla legge.

Avverso tale deliberazione i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla notificazione o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Decorso il suddetto termine, la giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e di cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene implicitamente accordato nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La giunta regionale in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

#### Art. 17.

##### *Zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile*

La giunta provinciale, sulla base di regolamento emanato dal consiglio regionale, istituisce le zone per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile previste nei piani di cui al precedente art. 7 e ne affida la gestione preferibilmente alle associazioni venatorie riconosciute ed a quelle cinofile.

Tali zone singolarmente non possono superare i cento ettari e complessivamente l'uno per cento del territorio agro-faunistico provinciale.

Nel regolamento devono essere previste le quote di accesso e la possibilità di organizzare gare cinofile di interesse regionale e nazionale alla selvaggina naturale, senza sparo, nelle zone previste nei punti 1) e 2), secondo comma, del precedente art. 7.

#### Art. 18.

##### *Osservatori ornitologici regionali*

La giunta regionale, su proposta del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e sentita la consulta regionale della caccia, istituisce osservatori ornitologici regionali allo scopo di sviluppare le attività sotto indicate per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente legate, anche al fine di apportare eventuali modifiche all'elenco delle specie migratorie indicate al successivo art. 26.

I settori nei quali queste attività dovranno svilupparsi sono i seguenti:

nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiatei;

ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia e censimenti sulle popolazioni svernanti;

studi particolareggiati: sistematica, malattie, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, un osservatorio principale per la raccolta di tutti i dati relativi alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento predeterminati dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ed autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del penultimo comma del successivo art. 32.

## Art. 19.

*Aree faunistiche omogenee  
a gestione sociale della caccia*

Nel quadro della programmazione faunistico-venatoria ed al fine di favorire un esercizio venatorio biologicamente condotto e la massima partecipazione delle categorie sociali interessate alla gestione dell'ambiente e di agevolare l'allevamento estensivo della fauna, la giunta regionale su proposta degli enti locali competenti per territorio, autorizza le province a costituire aree faunistiche a gestione sociale della caccia.

La giunta regionale stabilisce la percentuale, non superiore al venti per cento, della superficie agro-forestale provinciale da destinare ai territori di cui al comma precedente e regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.

La giunta regionale può autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione in misura uguale per tutti i cacciatori ammessi.

Ogni area faunistica ha un'estensione non inferiore a tremila ettari.

In ogni area faunistica sono ammessi all'esercizio venatorio i cacciatori che ne abbiano fatta richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rinuncino ad esercitare ogni forma di caccia nel restante territorio della Regione.

L'esercizio della caccia è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di selvaggina presenti nel territorio e nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge.

Il numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio non deve comunque essere inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto cacciatori-territorio utile alla caccia.

La conduzione delle aree faunistiche è affidata ad un comitato di gestione nominato dal presidente della provincia su designazione degli enti e delle organizzazioni interessati ed è costituito da:

- un rappresentante per ognuno dei comuni territorialmente interessati;
- un rappresentante delle associazioni professionali agricole territorialmente interessate;
- un rappresentante delle associazioni naturalistiche operanti nel relativo territorio;
- un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio.

Il comitato di gestione provvede, entro sei mesi dal suo insediamento, a dotarsi, sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla giunta regionale, di un proprio regolamento nel quale devono essere previsti:

i piani poliennali di utilizzazione dell'area faunistica per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di selvaggina e di riqualificazione faunistica;

l'istituzione e le modalità organizzative, in proprio od in forme associate con altre aree faunistiche, di uno o più centri di allevamento della selvaggina stanziale nonché delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento ed all'adattamento in libertà relativa della selvaggina di cui ai piani poliennali;

le condizioni per l'abbattimento di un numero di capi compatibile con le popolazioni di selvaggina in modo che non siano comunque superati, in rapporto alla consistenza accertata: il quaranta per cento per fagiani, starni, pernici rosse e lepri; il dieci per cento per coturnici tetraonidi; il cinque per cento per ungulati e per la selvaggina migratoria nei limiti di cui al successivo art. 37.

L'attività nelle aree faunistiche è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale sentita la commissione consultiva competente, del regolamento di cui al comma precedente.

Le province interessate hanno poteri di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione delle aree faunistiche comprese nel loro territorio.

## Art. 20.

*Aziende faunistiche*

La giunta regionale, sulla base dei piani comprensoriali, sentiti le province interessate, la consulta regionale della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistiche delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca,

lepre bianca, francolino di monte e coturnice delle Alpi), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) ed alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambienti adeguati.

La domanda per l'istituzione di aziende faunistiche è presentata dagli enti pubblici interessati o dai privati al presidente della giunta regionale.

La domanda di autorizzazione alla trasformazione è presentata, alla scadenza della concessione, dai proprietari o dai concessionari delle riserve di caccia o dagli enti pubblici interessati, al presidente della giunta regionale.

Le aziende faunistiche non possono superare un venticinquesimo del territorio agro-forestale provinciale ed hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento e dell'irradiazione della fauna selvatica.

La giunta regionale coordina ed approva i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche ed indica i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

## Art. 21.

*Ripopolamenti*

L'attività di ripopolamento e cattura tende alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio ed è esercitata dalle province.

Le catture sono controllate dagli agenti venatori delle province coadiuvati dagli agenti venatori volontari e vengono attuate con la collaborazione delle associazioni venatorie.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario all'origine a cura degli uffici del veterinario provinciale, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione.

I ripopolamenti con capi riproduttivi di starna e lepre europea, al fine di garantirne la riproduzione, devono essere effettuati nel periodo intercorrente dalla quarta domenica di novembre al 31 gennaio.

## Art. 22.

*Promozione della conoscenza della fauna*

La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

## Titolo III

## ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

## Art. 23.

*Calendario e periodi di caccia*

Nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi la caccia, esercitata in forma vagante è consentita dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre.

La caccia di appostamento si apre l'ultima domenica di agosto e si chiude il 31 dicembre.

Nella zona faunistica delle Alpi la caccia, esercitata in forma vagante, è consentita dalla terza domenica di settembre alla quarta domenica di novembre.

La caccia ai maschi del capriolo e del cervo si chiude il 1° novembre e quella alla starna ed alla lepre europea si chiude la quarta domenica di novembre.

E' comunque vietata la caccia ai tetraonidi, alla coturnice ed agli ungulati al di fuori della zona faunistica delle Alpi.

Dopo la prima domenica di febbraio e con eccezione per la zona faunistica delle Alpi, è consentita, nelle paludi, negli stagni, nei laghi e nei corsi di fiumi entro i cinquanta metri dalla battigia, la caccia da appostamento ed in forma vagante, anche con l'uso del cane da ferma e da riporto, alla folaga e al germano fino alla terza domenica di febbraio, ed all'altra selvaggina migratoria acquatica, esclusa la beccaccia, fino alla quarta domenica di marzo.

Il calendario venatorio annuale è pubblicato entro il 15 giugno a cura della giunta regionale con le integrazioni proposte dalle province per le funzioni loro delegate dalla presente legge e trasmesse entro il 1° giugno alla giunta regionale.

## Art. 24.

*Giornate ed orario di caccia*

La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni settimanali, a scelta del cacciatore.

Nei periodi dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 15 febbraio alla quarta domenica di marzo la caccia alla selvaggina migratoria comunque esercitata è consentita anche negli altri giorni della settimana fermo restando il divieto di cui al successivo quarto comma.

Nella zona faunistica delle Alpi la caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita nelle giornate di mercoledì e di domenica; quella agli ungulati è consentita solo il sabato.

Nelle giornate di martedì e venerdì è vietata ogni forma di caccia in tutto il territorio regionale.

Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitata, non può usufruire di più di sessantacinque giornate complessive di caccia nell'annata venatoria.

L'esercizio della caccia inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto.

## Art. 25.

*Mezzi di caccia*

Nel territorio della Regione la caccia è consentita per mezzo di fucine con canna ad anima liscia fino a due colpi e di fucile a ripetizione semiautomatica, limitato mediante apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di quattro colpi aventi calibro non superiore al dodici.

La caccia è altresì consentita con carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6, ad espulsione non automatica destinata all'impiego di cartucce con bossolo non inferiore a mm 40 di altezza a vuoto.

E' anche consentito l'uso del fucile a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia, di calibro non inferiore a mm 5,6 destinato all'uso di cartucce con bossolo non inferiore a mm 40 di altezza a vuoto.

Nella zona faunistica delle Alpi è comunque vietato l'impiego del fucile a ripetizione semiautomatica, salvo che esso sia stato limitato, nei modi indicati nel primo comma del presente articolo, all'uso di non più di due colpi.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e dell'arco. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o ad altri gas compressi o dotate di qualsiasi tipo di silenziatore.

Durante l'esercizio venatorio il titolare della licenza di caccia è autorizzato a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

## Art. 26.

*Selvaggina cacciabile*

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono nel territorio regionale popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà; la tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.

E' consentito cacciare le seguenti specie di selvaggina: mammiferi:

camoscio (fatta eccezione della femmina accompagnata dal piccolo), maschi del capriolo, del daino, del cervo ed i capi da eliminare di detti ungulati, lepore comune, lepore bianca, coniglio selvatico, marmotta, cinghiale, volpe, donnola, faina e puzzola;

uccelli:

colino della Virginia, coturnice, fagiano, fagiano di monte, francolino di monte, gallo cedrone, pernice bianca, pernice rossa, quaglia, starna;

alzavola, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione;

beccaccia, beccacino, combattente, folaga, gallinella di acqua, pavoncella, pittima minore;

colombaccio, tortora;

balia nera;

allodola, pispola, prispolone, spioncello;

fanello, fringuello, frosone, migliarino di palude, peppola,

verdone;

passera d'Italia, passera mattugia;

cesena, merlo, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello;

passera scopaiola;

storno.

E' sempre vietato abbattere o catturare gli ungulati di età inferiore a tre anni, le femmine del fagiano di monte e del gallo cedrone nonché le specie non indicate nel presente articolo.

Nelle due annate successive all'approvazione della presente legge è vietato abbattere o catturare il gallo cedrone ed il francolino di monte.

E' sempre vietata la caccia al francolino di monte con l'uso di qualsiasi tipo di richiamo acustico.

## Art. 27.

*Tesserino*

Il territorio della Lombardia è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, luogo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

Per praticare l'attività venatoria i titolari di licenze di caccia devono munirsi di apposito tesserino venatorio personale e non cedibile, predisposto dalla giunta regionale e rilasciato gratuitamente dalla provincia di residenza.

Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia che tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.

La provincia rilascia il tesserino previa annotazione, negli appositi fogli per la caccia in zona Alpi, della provincia prescelta dal cacciatore.

Nei casi in cui le richieste per la caccia in zona Alpi superino il limite previsto dai relativi piani agro-faunistici, si considera titolo di preferenza l'essere residente nella provincia e, subordinatamente, in province finitime o nelle regioni confinanti.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio, il numero dei capi abbattuti e, per le specie stanziali, l'ora di abbattimento non appena effettuata la cattura o l'uccisione.

## Art. 28.

*Appostamenti fissi di caccia*

Gli appostamenti di caccia, con o senza tabelle, devono essere costruiti in muratura o in altro materiale, comportano preparazione di sito ed hanno validità non inferiore all'annata venatoria.

Sono da considerare appostamenti di caccia le tine, le zattere, le imbarcazioni comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Sono considerati altresì appostamenti di caccia agli acquatici quelli ubicati al largo dei laghi o del fiume Po che hanno un'occupazione di sito definita e verso i quali è consentito l'accostamento in attitudine di caccia con natante azionato da mezzi manuali.

Non è consentito impiantare appostamenti a distanza minore di quattrocento metri dal perimetro delle zone di cui al secondo comma del precedente art. 7 della presente legge e di duecento metri da altro appostamento preesistente.

Non sono permessi consentiti gli appostamenti di caccia sui valichi montani e collinari individuati dalle province ed entro il raggio di mille metri dai medesimi.

L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri dagli appostamenti non tabellati e di duecento metri da quelli tabellati, durante l'effettivo esercizio di essi.

Per gli appostamenti alla selvaggina acquatica migratoria in terra ferma gli impianti devono avere durata non inferiore all'anno solare, ad eccezione di quelli impiantati in risaia.

Gli appostamenti di caccia agli acquatici possono essere soggetti a particolari disposizioni limitative emanate dalla giunta provinciale.

Ogni cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione di appostamento nel territorio regionale.

In ogni appostamento non possono contemporaneamente essere presenti per cacciare più di tre persone.

L'autorizzazione per l'appostamento di caccia è rilasciata dal presidente della provincia territorialmente competente entro trenta giorni dalla richiesta, subordinatamente al possesso da parte del richiedente della licenza di caccia e del consenso scritto del conduttore del terreno e nel rispetto delle prescrizioni dei piani di cui al precedente art. 7; essa vincola il titolare e quanti accedono per cacciare nell'appostamento ad esercitare sino al 30 settembre esclusivamente tale forma di caccia.

Sul tesserino venatorio del titolare dell'autorizzazione di cui al precedente comma e di quanti accedono per cacciare nell'appostamento è apposta l'annotazione « caccia in via esclusiva da appostamento ».

Per ogni appostamento devono essere versate le tasse e le soprattasse di concessione regionale; alla provincia è dovuto un rimborso spese in misura da determinarsi annualmente con deliberazione della giunta provinciale entro il limite massimo di lire duemila oltre le spese di bollo.

#### Art. 29.

##### *Appostamenti temporanei di caccia*

Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

Detti appostamenti qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessiti preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo.

Per il periodo antecedente al 30 settembre gli appostamenti temporanei devono essere tempestivamente denunciati alla provincia, con indicazione dei comuni in cui si esercita la caccia e previa apposizione sul tesserino venatorio, all'atto del rilascio, dell'annotazione « caccia in via esclusiva da appostamento ».

Nel periodo successivo al 30 settembre gli appostamenti temporanei ed ogni altra forma di caccia di attesa alla migrazione, sono soggetti alle disposizioni della caccia in forma vagante.

#### Art. 30.

##### *Addestramento dei cani*

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, nelle tre settimane precedenti l'apertura generale della caccia, il mercoledì, sabato e domenica, escluso il sabato precedente all'apertura.

Nella zona faunistica delle Alpi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è regolamentato dalle province interessate.

L'addestramento e l'allenamento sono ammessi esclusivamente sui terreni boschivi o liberi da colture, nelle località preventivamente indicate alla giunta regionale dal presidente della provincia; per i cani da seguito o segugi, l'addestramento e l'allenamento deve effettuarsi soltanto in zone previste dal punto 5) del secondo comma del precedente art. 7 e comunque dove non siano presenti gli ungulati.

I cani devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato.

#### Titolo IV

##### LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO

#### Art. 31.

##### *Divieto dell'uccellazione*

E' vietata ogni forma di uccellazione.

E' vietata la cattura di specie di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli consentiti dalla presente legge.

#### Art. 32.

##### *Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale*

La giunta regionale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può accordare a scopo di studio ad esperti in zoologia ed a personale qualificato addetto ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

La giunta regionale, su proposta delle province e sentito il laboratorio di zoologia applicato alla caccia di Bologna, autorizza, secondo comprovate esigenze provinciali e con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per detenzione di specie di uccelli migratori di cui al successivo quarto comma da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio dagli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.

Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

La specie di cui è consentita la cattura e la cessione come richiami sono: allodola, cesena, fanello, fringuello, frosone, germano reale, merlo, migliarino di palude, passera d'Italia, passera

mattugia, passera scopaiola, pavoncella, peppola, pispola, prispolone, spioncello, storno, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello e verdone.

Gli impianti di cattura svolgono la propria attività sotto il diretto ed effettivo controllo della provincia competente.

Ad ogni titolare di appostamento sono concessi non più di quindici presicci per annata venatoria.

La giunta regionale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può inoltre autorizzare di volta in volta a scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da enti ed associazioni di studio ornitologici per le attività di inanellamento e di imbalsamazione di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specializzate indicate dai musei, istituti scientifici ed universitari, e per gli scopi di istruzione previsti dal precedente art. 5, persone indicate dalle province, a catturare ed utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto laboratorio.

#### Art. 33.

##### *Allevamenti a scopo amatoriale o alimentare*

Il consiglio regionale regolamenta entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare e di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

Nel regolamento di cui al comma precedente deve essere prevista la competenza delle province al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni.

#### Art. 34.

##### *Controllo della fauna*

La giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui al precedente art. 26 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

La giunta regionale provvede inoltre al controllo delle specie di cui al precedente art. 26 anche nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale nonchè nei fondi chiusi previsti dal successivo art. 38.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

#### Art. 35.

##### *Altri divieti*

E' vietato a chiunque:

1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nelle riserve naturali, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali;

3) l'esercizio venatorio ove esistano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle recanti la scritta « zona militare - divieto di caccia » oppure « monumento nazionale - divieto di caccia »;

4) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle corti, e nelle altre pertinenze di fabbricati rurali in periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posti di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

5) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente ad una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e sta-

bili adibiti ad abitazione e a posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quinto comma del successivo art. 38 e destinate a ricovero ed alimentazione del bestiame;

6) trasportare e portare armi con munizione spezzata, non smontate o non riposte nel fodero, pur non esercitando la caccia, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge;

7) utilizzare a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

8) cacciare a rastrello in più di tre persone, compresa la battuta alla lepore, con mute di cani superiori a tre;

9) cacciare sparando da aereomobili, da veicoli e da imbarcazioni a motore o da natanti a rimorchio lungo i corsi d'acqua o nei laghi;

10) cacciare sui terreni coperti totalmente o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia al camoscio, alla pernice bianca e dagli appostamenti fissi in zona Alpi alla cesena e al tordo sassello;

11) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini previsti dal precedente art. 32 o, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro ventiquattro ore all'organismo venatorio più vicino che adotterà le decisioni del caso;

12) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

13) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche all'infuori dei tempi consentiti e delle specie previste dal precedente art. 32, quarto comma, salvo che si tratti della civetta *Athene noctua* da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi;

14) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

15) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o la piscicoltura quando il possessore lo segnali con tabelle recanti la scritta «piscicoltura - divieto di caccia»;

16) usare volatili, esclusi quelli di allevamento nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

17) usare la selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

18) usare munizione spezzata nella caccia agli unguolati; usare esche o bocconi avvelenati, usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

19) commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

20) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

21) cacciare al beccaccino in luoghi comunque «pasturati»;

22) cacciare all'aspetto la beccaccia dopo le ore sedici;

23) cacciare la selvaggina stanziale da ogni tipo di appostamento;

24) usare cani da seguito o segugi nella zona faunistica delle Alpi per la caccia agli unguolati;

25) addestrare i cani nei fondi chiusi.

#### Art. 36.

##### Zona Alpi

Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica fauna e vegetazione alpina è considerato zona faunistica speciale.

Esso comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale su proposta delle province e delle comunità montane interessate, sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna; detti confini sono segnalati a cura delle province con apposite tabelle.

Spetta al consiglio regionale, sentite le comunità montane e le province emanare particolari disposizioni regolamentari per l'esercizio della caccia nella zona Alpi.

Fino a quando non sarà definita la «carta delle vocazioni faunistiche della Regione» con l'indicazione delle zone previste dal precedente art. 7, le province interessate, sentite le consulte provinciali della caccia, possono suddividere il territorio faunistico delle Alpi, sulla base della consistenza della tipica flora e fauna alpina e per una migliore tutela delle stesse, in due comparti venatori A e B.

Nel comparto venatorio indicato con la lettera A l'impianto degli appostamenti fissi e l'uso dei cani segugi sono soggetti a particolari disposizioni limitative emanate dalle province, fermo restando il divieto degli appostamenti temporanei.

Nel comparto venatorio indicato con la lettera B e confinante con il territorio al di fuori della zona Alpi, vige il calendario venatorio espressamente previsto per la caccia vagante e per quella da appostamento, con il divieto assoluto di caccia oltre il 31 dicembre.

Il presidente della giunta regionale, sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, autorizzare nella zona faunistica delle Alpi, cacciatori designati nominativamente alla caccia dei maschi del capriolo, a partire dal 1° giugno, ai maschi del cervo dal 1° settembre ed ai camosci sino alla seconda domenica di dicembre, con l'accompagnamento obbligatorio di agenti venatori autorizzati dalle province.

Il cacciatore autorizzato giornalmente e per singole specie alla caccia degli unguolati, non può esercitare la caccia la domenica successiva.

#### Art. 37.

##### Punteggio venatorio

Per ogni giornata di caccia il cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale ad eccezione delle starnie, pernici, fagiani, colini della Virginia e conigli, dei quali è consentito l'abbattimento di due capi.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi pari a sessanta punti così computati:

ungolati o gallo cedrone: punti trenta con il limite di un capo annuale;

coturnice: punti venti con il limite di due capi annuali;

gallo forcello o francolino di monte o pernice bianca o marmotta: dieci punti con il limite di quattro capi annuali;

lepore comune o pernice rossa o starna o colino della Virginia: punti cinque con il limite di sei capi annuali oppure dodici se consentiti dalle province aventi territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.

Per ogni giornata di caccia alla migratoria il cacciatore può abbattere fino a trenta capi, con un limite di dieci capi per palmipedi e trampolieri, di cui due sole beccacce.

I passeri e gli storni non rientrano nel limite di cui al comma precedente.

#### Art. 38.

##### Fondi chiusi e terreni in attualità di coltivazione

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a due metri o da corsi e specchi di acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

Fino a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sono considerati fondi chiusi quelli delimitati ai sensi di norme precedenti; dei fondi chiusi esistenti o da istituire deve essere data notizia alla giunta regionale.

I proprietari o i conduttori dei fondi previsti dai commi precedenti devono apporre a proprie spese adeguate segnalazioni

L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato nei terreni in attualità di coltivazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione i giardini, i vivai, le colture floreali, gli orti, le colture erbacee e cerealicole dal momento della semina a quello del raccolto, i prati artificiali e quelli naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura, i frutteti ed i vigneti nonché i terreni di recente rimboschimento.

I conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono apporre appositi cartelli di segnalazione da installare almeno quindici giorni prima dell'apertura della caccia.

Per la protezione delle colture sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei conduttori interessati, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura delle province.

**Art. 39.***Contributi ed indennizzi agli agricoltori*

Ai conduttori dei fondi sui quali siano state costituite le zone di tutela previste dai punti 1), 2) e 3) del secondo comma del precedente art. 7 sono corrisposti appositi contributi ed indennizzi.

I contributi per incentivare la produzione faunistica sono fissati annualmente dalla giunta regionale con riferimento ad ogni capo caturato nel corso dell'anno e sono liquidati entro il mese di giugno dalla provincia.

Gli indennizzi per gli eventuali danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica anche nei territori interessati alle destinazioni previste dai punti 1), 2), 3), 6) e 8) del secondo comma del precedente art. 7 sono liquidati dalla provincia.

La consistenza dei danni è accertata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in collaborazione con la provincia ed in contraddittorio con l'interessato.

*Titolo V*

## SANZIONI E RISARCIMENTI DEI DANNI

**Art. 40.***Sanzioni*

Ferme restando le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi statali in materia, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni di seguito elencate:

1) Sanzione amministrativa da lire diecimila a lire centomila per:

a) mancata esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione e del tesserino; la sanzione si applica nel minimo, e senza la sospensione dall'esercizio venatorio, qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

b) mancata effettuazione delle annotazioni prescritte sul tesserino regionale (capi di selvaggina abbattuti, ora di abbattimento della selvaggina stanziale, segnalazione del giorno prescelto);

c) mancata riconsegna dell'anello ritrovato su ogni specie di selvaggina uccisa, ferita o catturata;

d) caccia agli ungulati senza accompagnatore ove prescritto;

e) caccia esercitata fuori dalle aree a gestione sociale della caccia da parte degli associati alle medesime;

f) utilizzazione, a scopo di caccia, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

g) trasporto e porto d'armi con munizione spezzata, non smontate e non riposte nel fodero pur non esercitando la caccia nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti dalla presente legge;

h) percorso di andata e ritorno per e dagli appostamenti alla migratoria con fucile fuori dal fodero e non smontato nelle giornate in cui non è consentita la caccia vagante;

i) danni all'agricoltura;

l) turbative arrecate al cacciatore impegnato all'inseguimento della selvaggina o al recupero di quella ferita;

m) addestramento o allenamento dei cani nei periodi nei luoghi e fuori dalle zone non consentiti;

n) uccisione, ferimento o cattura, durante il periodo in cui è permessa la caccia, delle specie di selvaggina per le quali la caccia non è consentita;

o) violazione alle disposizioni della presente legge non espressamente previste dal presente articolo.

2) Sanzione amministrativa da lire centomila a lire duecentomila per:

a) esercizio della caccia nei giorni settimanali di divieto disposti ai sensi del precedente art. 24 o durante gli orari giornalieri non consentiti, o superamento del numero delle giornate di caccia consentite nella settimana o nell'intera annata venatoria o del numero dei capi abbattibili, o comunque in tempi non consentiti nell'ambito del calendario venatorio;

b) esercizio di caccia nei terreni in actualità di coltivazione debitamente segnalati, nei fondi chiusi, nelle aree indicate dal precedente art. 35, punti 1), 2) e 3) e nelle zone previste dal secondo comma del precedente art. 7, punti 1), 2), 3) e 4), nonché, senza la prescritta autorizzazione, nelle zone previste dal medesimo art. 7, punti 5), 6), 7) e 8) e nelle riserve;

c) caccia da appostamenti senza autorizzazione o comunque non in conformità alle disposizioni previste dai precedenti articoli 28 e 29;

d) caccia a rastrello in più di tre persone o nei modi indicati dal precedente art. 35, punto 8);

e) uso di richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 35, punto 13);

f) uso di richiamo acustico per la caccia al francofino di monte;

g) uso di mezzi di caccia non previsti dal precedente art. 25; di munizione spezzata nella caccia agli ungulati; di esche o bocconi avvelenati; di armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

h) caccia in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o la piscicoltura in violazione del precedente art. 35, punto 15);

i) caccia agli ungulati non conforme ai piani di abbattimento;

l) caccia agli ungulati con l'uso dei cani da seguito o segugi, fatta eccezione per il cane da sangue per il recupero dei capi feriti;

m) uso di selvaggina morta non proveniente da allevamento per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

n) uso di volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

o) commercio di uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passerii e le allodole nel periodo in cui è consentita la caccia;

p) presa e detenzione di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo le eccezioni previste dal precedente art. 32;

q) uccisione, ferimento, cattura, vendita, commercio e detenzione di esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi nell'elenco previsto dal precedente art. 26, salvi i casi di abbattimento disposto per motivi di selezione;

r) violazione ad ogni altra disposizione del calendario venatorio;

s) esercizio venatorio nelle zone comunque vietate o fuori uscita comunque provocata di selvaggina dalle zone stesse.

3) Sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire trecentomila per:

a) caccia senza licenza, senza assicurazione o con copertura assicurativa inferiore ai massimali indicati dal precedente art. 5;

b) caccia senza essere muniti del tesserino regionale;

c) caccia in forma vagante, fino al 30 settembre, da parte del titolare del tesserino con l'annotazione « caccia in via esclusiva da appostamento »;

d) caccia in periodo di divieto generale o con l'uso dei fari anche anabbaglianti;

e) caccia con sparo da aeromobili, da veicoli e da imbarcazioni a motore o da natanti a rimorchio lungo i corsi d'acqua o nei laghi;

f) caccia alla selvaggina stanziale da ogni tipo di appostamento;

g) caccia su terreni totalmente o nella maggior parte coperti di neve, salvo le eccezioni previste dal precedente articolo 35, punto 10);

h) caccia al beccaccino in luoghi comunque « pastorati »;

i) caccia all'aspetto della beccaccia dopo le ore sedici;

l) l'uso di richiami vivi accecati, acustici o a funzionamento meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico, con o senza amplificatore di suono;

m) esercizio dell'uccellazione e violazione del divieto previsto dal precedente art. 31, secondo comma;

n) uccisione, ferimento, cattura, vendita o comunque messa in commercio o anche semplice detenzione, sia vivi che morti, di esemplari di aquile, volturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi e ungulati di cui sia vietato l'abbattimento;

o) rimozione, danneggiamento o atti diretti a rendere inidonei al loro fine i segnali e le tabelle legittimamente apposti ai sensi della presente legge, salva l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

p) caccia al di fuori delle distanze di sicurezza da immobili o vie di comunicazione previsti dal precedente art. 35.

Per le violazioni alle disposizioni della presente legge può inoltre essere applicata la sospensione dall'esercizio venatorio:

a) da un mese a dodici mesi per le infrazioni di cui al precedente punto 1);

b) da sei mesi a ventiquattro mesi per le infrazioni di cui al precedente punto 2);

c) da diciotto mesi a trentasei mesi per le infrazioni di cui al precedente punto 3).

Nella determinazione della durata della sospensione, che va computata in mesi utili all'esercizio venatorio tenendo conto delle forme di caccia praticata si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta dalla modalità dell'azione e dall'entità del danno o del pericolo cagionato, nonché ai precedenti del trasgressore.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dalle province nel cui territorio è stata contestata la violazione e devono essere utilizzati in particolare per i contributi e gli indennizzi agli agricoltori previsti nel precedente articolo 39.

#### Art. 41.

##### *Risarcimento dei danni*

Ferme restando le sanzioni amministrative previste dal precedente art. 40, per ogni capo di selvaggina delle specie sottoidicate abbattuto abusivamente è dovuto il risarcimento del danno nelle seguenti misure minime e massime:

a) da lire diecimila a lire cinquantamila: per ogni fagiano, starna o pernice;

b) da lire ventimila a lire centomila: per ogni lepore comune;

c) da lire cinquantamila a lire centocinquantamila: per ogni coturnice delle Alpi, tetraonide e lepore bianca;

d) da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila: per ogni unguato.

I proventi relativi sono incamerati dalle province e destinati ai ripopolamenti.

#### Art. 42.

##### *Procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative*

Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono irrogate dal presidente della provincia.

Il presidente della provincia, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica del processo verbale al trasgressore, stabilisce la durata della sospensione dall'esercizio venatorio, la data di decorrenza e la misura del risarcimento dei danni di cui all'articolo precedente.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale.

Le sanzioni amministrative di carattere pecuniario di cui al precedente art. 40 sono irrogate dal presidente della provincia con le procedure previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

L'eventuale pagamento in misura ridotta non estingue il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinari e risarcitorie.

### Titolo VI

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

#### Art. 43.

##### *Finanziamento e piani di riparto*

A decorrere dall'anno finanziario 1978 sono stanziati nello stato di previsione della spesa corrente regionale un fondo per contributi alle province per la realizzazione dei piani agro-faunistici ed un fondo per le iniziative e spese regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per tutte le spese comunque interessanti attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge.

L'ammontare annuale dei fondi suddetti non sarà inferiore, nel complesso, all'importo dei proventi regionali di cui al primo comma del successivo art. 47 accertato per l'anno finanziario precedente e verrà annualmente ripartito in due stanziamenti rispettivamente pari all'ottantacinque per cento e al quindici per cento.

Entro il mese di marzo di ogni anno la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, ripartisce il fondo stanziato nel bilancio regionale per contributi alle province sulla base dei piani agro-faunistici.

Fino all'attuazione dei piani agro-faunistici tale stanziamento viene ripartito per il venticinque per cento in relazione alle spese di vigilanza sostenute dalle singole province, per il venti-

cinque per cento in relazione alle spese sostenute da esse per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.

Nello stato di previsione della spesa regionale 1978 verranno soppressi i capitoli 165201, 165202, 165204, 165208, 165209 iscritti nel bilancio 1977.

#### Art. 44.

##### *Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia*

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione, da rilasciarsi da parte della provincia competente, e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Regione può autorizzare la trasformazione del relativo territorio in oasi di protezione, in aree per l'addestramento dei cani o per le gare cinofile e in aziende faunistiche, in armonia con i piani previsti dal secondo comma del precedente art. 7.

Le province provvedono alla relativa vigilanza avvalendosi, di norma, del personale delle precedenti gestioni in servizio al 31 dicembre 1976.

Fino alla loro scadenza le riserve di caccia sono assoggettate alle norme fissate dalle delibere della giunta regionale 10 luglio 1973, n. 4419 e 11 febbraio 1974, n. 6728, ed alle disposizioni della presente legge, con esclusione delle limitazioni dei capi di selvaggina stanziale da abbattere e della caccia da appostamento alla migratoria.

#### Art. 45.

##### *Altre disposizioni transitorie*

Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo nelle stesse indicati, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'attuazione dei piani agro-faunistici previsti dalla lettera c) del precedente art. 7.

Il calendario relativo alla stagione venatoria 1977-78 è pubblicato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 46.

##### *Disposizioni transitorie sull'esercizio delle funzioni amministrative*

Le funzioni delegate dalla presente legge alle province sono da esse esercitate a partire dal 1° gennaio 1978.

Fino al 31 dicembre 1977 tali funzioni sono svolte dai comitati provinciali della caccia che vengono soppressi in pari data con trasferimento alle province del patrimonio e del personale, ferme, per quest'ultimo, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 5, primo, terzo e quinto comma e 6 della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1978.

#### Art. 47.

##### *Disposizioni transitorie sul tesserino venatorio regionale*

Fino a quando non saranno emanate disposizioni diverse, il tesserino regionale previsto dal precedente art. 27 è rilasciato previo pagamento, a titolo di partecipazione alle spese di gestione, delle seguenti quote annue:

1) lire diecimila per l'esercizio venatorio in tutto il territorio della Regione, oltre a lire cinquemila per l'esercizio della caccia da appostamenti temporanei ai sensi del precedente articolo 29;

2) lire cinquemila per ogni cacciatore, escluso il concessionario e per ogni giornata di caccia alla selvaggina stanziale nelle riserve; detta quota è ridotta a lire mille per l'accesso alle riserve sociali.

Per l'esercizio della caccia in forma vagante anche nella zona faunistica delle Alpi è dovuta una quota integrativa di lire diecimila spettante alla provincia competente, tale quota è stabilita in lire cinquantamila se l'esercizio venatorio riguarda anche gli unguati.

Per l'anno 1977 le somme di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma sono versate alla Regione; a partire dal 1° gennaio 1978 dette somme sono riscosse dalle province e versate alla Regione a scadenze trimestrali posticipate con obbligo di rendiconto.

Le quote integrative di cui al secondo comma del presente articolo limitatamente all'anno 1977 sono dovute e versate ai comitati provinciali della caccia; a partire dal 1° gennaio 1978 sono versate alle province.

Fino a quando non saranno emanate disposizioni diverse, la validità del tesserino per i cacciatori residenti in altre regioni, qualora nella regione di provenienza l'apertura della caccia sia antecedente a quella della Lombardia e al cacciatore lombardo l'altra regione non consenta l'esercizio della caccia per tutto il periodo venatorio previsto dal proprio calendario, è posticipata di tanti giorni quanti ne intercorrono tra le due rispettive date di apertura; i cacciatori non residenti nella Regione possono richiedere il tesserino a qualsiasi provincia lombarda entro il mese di agosto, previo pagamento delle quote previste dal presente articolo e previa esibizione del tesserino rilasciato dalla regione di residenza.

#### Art. 48.

##### *Disposizioni transitorie sui procedimenti amministrativi sanzionatori pendenti*

E fatta salva l'efficacia delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 56, e successive modificazioni.

Gli articoli 40 e 41 della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa; l'art. 42 si applica a partire dal 1° gennaio 1978.

I procedimenti amministrativi pendenti al 1° gennaio 1978 presso i sindaci dei comuni della Regione ai sensi della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, e quelli pendenti dal 1° gennaio 1978 presso i comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1973, n. 56, e successive modificazioni, sono trasmessi per la definizione al presidente della provincia competente per territorio.

#### Art. 49.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 giugno 1977

#### GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 giugno 1977, prot. 22202/8753).

#### LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 29.

**Modificata alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 28, recante: « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio ».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 1977)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale recante « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio », approvata dal consiglio regionale il 12 maggio 1977, è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' consentito cacciare le seguenti specie di selvaggina:

mammiferi:

camoscio (fatta eccezione della femmina accompagnata dal piccolo); maschi del capriolo, del daino, del cervo ed i capi da eliminare di detti ungulati; lepore comune; lepore bianca; coniglio selvatico; cinghiale; volpe; donnola; faina e puzzola;

uccelli:

coturnice, fagiano, fagiano di monte, francolino di monte, gallo cedrone, pernice bianca, pernice rossa, quaglia, starna; alzavola, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione;

beccaccia, beccaccino, combattente, folaga, gallinella di acqua, pavoncella, pittima reale; colombaccio, tortora;

allodola, pispola, prispolone; fringuello, frosone, migliarino di palude, peppola, verdone;

passera d'Italia; passera mattugia;

cesena, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello;

storno.

Le variazioni delle specie cacciabili possono essere disposte dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, nell'ambito delle specie permesse in relazione a nuove disposizioni statali in materia.

#### Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 32 della legge regionale recante « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio », approvata dal consiglio regionale il 12 maggio 1977, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le specie di cui è consentita la cattura e la cessione come richiami sono: allodola, cesena, fringuello, frosone, germano reale, merlo, migliarino di palude, passera d'Italia, passera mattugia, pavoncella, peppola, pispola, prispolone, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e verdone ».

#### Art. 3.

Il punto 8) dell'art. 35 della legge regionale recante « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio », approvata dal consiglio regionale il 12 maggio 1977, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 8) cacciare a rastrello in più di tre persone, compresa la battuta alla lepore, con mute di cani superiori a tre per ogni cacciatore ».

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale recante « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio », approvata dal consiglio regionale il 12 maggio 1977, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Esso comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese ».

#### Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 giugno 1977

#### GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 giugno 1977, prot. 22202/8753).

(8392)